



GIOVANNI BONATO

*Grande naturalizzazione brasiliana e cittadinanza italiana*

*(osservazioni su una recente pronuncia della Corte d'Appello di Roma)<sup>1</sup>*

Sommario: 1. Il caso concreto. – 2. Lo stato di cittadino italiano: cenni fondamentali. – 3. La grande naturalizzazione brasiliana. – 4. La perdita della cittadinanza italiana nel codice civile del 1865. – 4.1. (Segue) La perdita della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 11, n. 1 (la rinuncia espressa), e n. 2 (ottenimento di cittadinanza straniera) c.c. 1865. – 4.2. (Segue) La perdita della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 11, n. 3, c.c. 1865 (l'accettazione di un impiego da un governo estero). – 4.3. (Segue) L'emigrazione e l'inserimento del cittadino italiano in una società estera non è causa di perdita della cittadinanza di origine perdita della cittadinanza. – 4.4. (Segue) Il principio internazionale di effettività della cittadinanza. – 5. Il fenomeno della doppia cittadinanza nel codice civile del 1865. – 6. L'evoluzione della disciplina della perdita della cittadinanza italiana: la legge n. 555 del 1912; la legge n. 91 del 1992; l'evoluzione della giurisprudenza. – 7. Ancora sulla perdita e sulla rinuncia alla cittadinanza italiana: la necessità di adottare una interpretazione costituzionalmente orientata. – 8. Le questioni processuali sollevate dalla sentenza in commento: l'onere della prova. – 8.1 (Segue): Le presunzioni. – 9. Considerazioni conclusive.

*1. Il caso concreto.*

La sentenza in commento – emessa, in data 05/07/2021, dalla Corte d'Appello di Roma (sezione persone famiglia e minori) – trae origine dalla domanda di accertamento dello *status* di cittadini italiani, formulata da alcuni cittadini brasiliani<sup>2</sup>. Nel caso concreto, i ricorrenti allegavano di essere discendenti del cittadino italiano (G.B.R.), il quale era nato in Veneto nell'anno 1860 ed era – verso la fine del diciannovesimo secolo – emigrato in Brasile, dove si era sposato con M.B. ed aveva avuto un figlio S.C.R. (nato in Brasile nel 1903)<sup>3</sup>. I ricorrenti fondavano la loro pretesa di riconoscimento della cittadinanza italiana sul c.d. criterio dello *ius sanguinis*.

Nel caso di specie, essendo stata provata documentalmente la discendenza ininterrotta da parte di cittadino italiano, il Tribunale ordinario di Roma (sezione XVIII) emanava ordinanza, con la quale dichiarava i ricorrenti cittadini italiani e, conseguentemente, ordinava agli organi competenti di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile.

Tuttavia, proposta impugnazione da parte del Ministero degli Interni e del Ministero degli Affari Esteri (rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato), con la sentenza in commento, la Corte d'Appello di Roma – in totale riforma dell'ordinanza impugnata – rigettava la domanda degli appellati (ricorrenti in primo grado), considerando interrotta la linea di trasmissione dello *status civitatis*, in ragione della perdita della cittadinanza italiana dell'avo G.B.R. (nato in Italia

---

<sup>1</sup> Si ringrazia l'Avvocato Riccardo De Simone del Foro di Roma per l'essenziale contributo dato per la redazione della presente nota. Si ringraziano, altresì, Cristiano Luiz Giralddello de Barros e Claudia Antonini per il loro contributo sulla parte della grande naturalizzazione brasiliana.

<sup>2</sup> Ai giudizi di riconoscimento della cittadinanza italiana si applica il procedimento sommario di cognizione, di cui all'art. 702 bis e ss. c.p.c., *ex art.* 19-bis D. Lgs. n. 150/2011.

<sup>3</sup> Da ricordare che la medesima sezione della Corte d'Appello di Roma ha emanato una sentenza praticamente identica a quella in commento, parimenti datata 05/07/2021.



e poi emigrato in Brasile), nonché della perdita della cittadinanza italiana del figlio di quest'ultimo (S.C.R., nato in Brasile), in virtù di una “interpretazione costituzionalmente orientata” dell’art. 11 del codice civile del 1865, unica norma applicabile – a detta dei giudici d’appello – “ratione temporis” alla fattispecie concreta.

La Corte romana esponeva che sarebbe da considerare “del tutto verosimile” che l’italiano G.B.R., emigrato in Brasile “alla fine del diciannovesimo secolo”, avesse “perduto la cittadinanza italiana per effetto della sua condotta a seguito del provvedimento normativo di c.d. ‘Grande naturalizzazione brasiliana’”.

In particolare, il ragionamento della Corte romana pare articolarsi nei seguenti passaggi:

a) tra il 1889 e il 1891, il Governo brasiliano aveva emanato alcuni provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa nei confronti di tutti gli stranieri che si trovavano – in quell’arco temporale – nel territorio brasiliano, fatta salva la possibilità di presentare una dichiarazione di rinuncia all’acquisizione della nuova cittadinanza;

b) tale provvedimento brasiliano di naturalizzazione di massa non aveva provocato la perdita automatica della cittadinanza di origine degli italiani emigrati in Brasile, nella misura in cui il nostro ordinamento non ha mai riconosciuto efficacia alle naturalizzazioni straniere coatte e non spontanee<sup>4</sup>;

c) ciò nonostante, la naturalizzazione brasiliana di massa, che – in sé e per sé considerata – non era in grado di provocare la perdita della cittadinanza italiana degli emigranti in Brasile, sarebbe stata, successivamente e tacitamente, accettata da G.B.R., a fronte del suo inserimento nel “consesso sociale” brasiliano ed a seguito del godimento di tutti diritti civili e politici riconosciuti dal Brasile;

d) “l’accettazione tacita” della nuova cittadinanza brasiliana da parte di G.B.R. avrebbe, correlativamente, comportato “la contestuale rinuncia tacita” a quella originaria italiana, ossia perdita di quest’ultima, in base all’art. 11, n. 2, del codice civile del 1865;

e) inoltre, la perdita della cittadinanza italiana di G.B.R. si sarebbe, comunque, verificata in base art. 11, n. 3, c.c. 1865, essendo “sostanzialmente certo” che costui avesse svolto attività lavorativa all’estero, accettando, senza l’autorizzazione del governo italiano, un impiego da un governo estero; a questo proposito, la Corte specifica che la nozione di impiego di governativo deve essere intesa in senso molto ampio, poiché per governo si deve considerare “non tanto l’Amministrazione pubblica, ma effettivamente l’organo di governo che regola e consente al cittadino straniero di vivere e lavorare nel Paese ove è emigrato”;

f) infine, l’esistenza della rinuncia alla cittadinanza italiana da parte di G.B.R., in favore di quella brasiliana, deriverebbe anche dall’applicazione “del c.d. principio di effettività, elaborato nel diritto internazionale”, secondo cui “il diritto internazionale lascia a ciascuno Stato il compito di disciplinare l’attribuzione della propria cittadinanza e di conferirla mediante naturalizzazione concessa ai suoi organi conformemente alla legislazione nazionale (...)”.

Ritenuta la perdita della cittadinanza di origine per l’avo emigrante G.B.R., la Corte giunge a considerare interrotta la trasmissione della cittadinanza italiana ai discendenti di questo, ciò che già sarebbe sufficiente ai fini del rigetto della domanda di accertamento dello *status civitatis* proposta dai ricorrenti brasiliani.

---

<sup>4</sup> In realtà, nella sentenza in commento non si rinviene un passaggio in cui viene esclusa l’efficacia automatica della grande naturalizzazione nei confronti degli emigranti italiani, ma è chiaro che la Corte accetta tale premessa di fondo, come si desume anche dai principi che la stessa richiama sulla rinuncia alla cittadinanza italiana. Come vedremo in seguito, inizialmente, sono stati gli artt. 6 e 12 delle disposizioni preliminari del c.c. 1865 ad aver impedito di considerare efficaci nell’ordinamento italiano tutte le ipotesi normative di naturalizzazione coatta.



Tuttavia, la Corte prosegue analizzando anche la posizione del figlio di G.B.R., ossia S.C.R. (nato in Brasile nel 1903), il quale – indipendentemente dall’avvenuta naturalizzazione brasiliana del padre – avrebbe, comunque, perso la cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 11, n. 3., c.c. del 1865. Rispetto a S.C.R., la Corte parte dalla premessa che “il figlio minore di un cittadino italiano, nato in Brasile”, non poteva “perdere la cittadinanza italiana nel momento della sua nascita, pur avendo ottenuto quella brasiliana”, non potendo il minore “manifestare alcuna consapevole volontà di rinunciarvi sol perché lo Stato in cui nasce disciplina lo ‘ius soli’”. In questa direzione, la Corte ammette la configurabilità, nei fatti, di una doppia cittadinanza, anche prima della legge n. 555 del 1912. Tuttavia, prosegue la Corte, S.C.R. – una volta divenuto maggiorenne – avrebbe effettuato una rinuncia implicita alla cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 11, n. 3, c.c. 1865, avendo costui “goduto dei diritti civili e politici dello Stato brasiliano ed avendo verosimilmente svolto un impiego in quello Stato, non rimanendo dunque affatto “*alieno*” al tessuto socio-economico dello stesso ma, al contrario, instaurando con lo Stato di nascita una solidarietà effettiva di esistenza, di interessi e di sentimenti, unita ad una reciprocità di diritti e doveri”<sup>[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100]</sup>

In sintesi, a detta della Corte, i motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza italiana degli appellati deriverebbero dall’interruzione nella linea di trasmissione di tale *status*, in conseguenza di eventi riguardanti sia l’avo G.B.R. (nato in Italia e poi emigrato in Brasile), che il proprio figlio S.C.R. (nato in Brasile).

Pertanto, essendo la perdita della cittadinanza italiana degli ascendenti, una causa di interruzione nella trasmissione di detto *status* ai discendenti di G.B.R. e di S.C.R., la Corte rigetta la domanda formulata dai ricorrenti, riformando l’ordinanza di primo grado.

Riassunto, a grandi linee, il ragionamento logico-giuridico sviluppato dalla Corte romana, la sentenza in commento merita una particolare attenzione, sia per la assoluta centralità e rilevanza costituzionale della materia trattata (lo stato di cittadino), sia per la soluzione in essa elaborata, che risulta essere del tutto nuova, discostandosi dai principi e dalle regole seguite – da più di 150 anni – da tutti gli organi pubblici italiani, in sede legislativa, amministrativa (a livello di enti statali e di enti locali) e giurisdizionale. Per ciò che riguarda, in particolare, il panorama della giurisprudenza di merito e di legittimità, la sentenza in esame pare adottare una soluzione isolata quanto all’istituto della perdita della cittadinanza, ponendosi come una novità rispetto alla concezione della Suprema Corte sull’istituto della rinuncia alla cittadinanza, nonché al tradizionale ed unanime orientamento del Tribunale di Roma e della Corte d’Appello dell’Aquila, che in fattispecie analoghe – parimenti vertenti su casi di cittadini italiani emigrati in Brasile – avevano escluso la presenza di elementi interruttivi nella trasmissione dello *status civitatis*, accogliendo le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana dei vari ricorrenti<sup>5</sup>.

Tra l’altro, le questioni giuridiche, sollevate dalla sentenza in commento, sono innumerevoli ed attengono sia al diritto sostanziale che a quello processuale. Nei limiti del presente contributo, affronteremo in particolare: la c.d. grande naturalizzazione brasiliana; l’istituto della perdita della cittadinanza (nel codice civile del 1865 e nelle leggi successive), rispetto al quale accenneremo anche al principio internazionale di effettività; l’applicazione della regola dell’onere della prova e l’utilizzo del meccanismo delle presunzioni, con particolare riferimento a casi relativi al riconoscimento dello stato di cittadino.

---

<sup>5</sup> L’orientamento del Tribunale di Roma è unanime nel considerare che la c.d. grande naturalizzazione brasiliana non avrebbe provocato la perdita della cittadinanza italiana, come vedremo nel corso della nostra indagine. Si vedano, tra le tante: Tribunale ordinario di Roma, ordinanza, 18 marzo 2020, R.G. 1037/2019; Tribunale ordinario di Roma, ordinanza, 04 maggio 2021, R.G. 40821/2020. Per quanto riguarda la Corte d’Appello dell’Aquila si veda la sentenza 19 maggio 2021, in *pluris*.



Prima di addentrarci nell'analisi delle varie questioni sollevate dalla decisione, non possiamo nascondere, fin d'ora, le nostre perplessità rispetto alle conclusioni cui perviene la Corte in tema di perdita della cittadinanza, sia dell'avo italiano che del figlio. Infatti, nonostante i giudici d'appello adottino premesse, corrette e condivisibili, sulla perdita della cittadinanza (configurabile solo in caso di rinuncia consapevole, spontanea e volontaria<sup>6</sup>), giungono poi a considerare la sussistenza di tale fatto estintivo dello *status civitatis* con eccessiva larghezza, quasi dimenticando le gravissime conseguenze derivanti dalla perdita della cittadinanza, non tenendo conto dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia. Sul punto, già autorevole dottrina – formatasi sotto l'imperio del c.c. del 1865 – aveva ammonito come la decadenza dalla cittadinanza era “materia odiosa ed eccezionale”<sup>7</sup> e costituiva una grave sanzione<sup>8</sup>, per la cui applicazione si richiedeva (e si richiede, a maggior ragione, tuttora) un'estrema cautela e attenzione da parte del giudice, il quale non poteva godere di una “incondizionata libertà” in “una materia così importante, come quella dell'appartenenza politica delle persone”<sup>9</sup>.

Tra l'altro, i giudici d'appello non sembrano procedere ad una compiuta, esaustiva e necessaria analisi dell'istituto della naturalizzazione degli stranieri in Brasile (presupposto indefettibile per un'eventuale applicazione dell'art. 11, n. 2, c.c. 1865), né delle norme interne, avendo applicato l'art. 11, n. 3, c.c. 1865 (abrogato nel 1901) ad un individuo nato nel 1903, oltre a non prendere nella giusta considerazione il principio dell'effettività della cittadinanza, il quale costituisce un limite internazionale per gli Stati rispetto alla concessione della cittadinanza e non un motivo di perdita individuale di uno *status civitatis*.

## 2. Lo stato di cittadino italiano: cenni fondamentali.

Per poter analizzare le questioni precedentemente indicate è necessario esporre, in estrema sintesi e ai limitati fini del presente commento, la natura dello stato di cittadino e gli elementi della fattispecie astratta che lo disciplinano.

Come noto, tutte le varie normative italiane sulla cittadinanza (dapprima il codice civile 1865, poi la legge n. 555 del 1912 e, infine, la legge n. 91 del 1992) hanno sempre dato preminenza e centralità al criterio dello *ius sanguinis*, disponendo che sono italiani tutti i discendenti di cittadini, purché non sussistano cause interruttrive nella trasmissione dello *status civitatis* (come, ad esempio, la perdita della cittadinanza italiana di uno degli ascendenti, prima della nascita della successiva generazione). La scelta di dare assoluta prevalenza al criterio della trasmissione della cittadinanza è risalente nel tempo e si ritrova anche nella legislazione francese del XIX° secolo, ove l'art. 10 del *Code Civil* del 1804 disponeva, nella sua versione originaria, che: “*Tout enfant né d'un Français en pays étranger, est Français*” (e nella traduzione ufficiale italiana che “I figli nati da un italiano in un paese straniero sono italiani”)<sup>10</sup>. La supremazia del criterio della trasmissione basato sullo *ius sanguinis* veniva adottata dai codici preunitari e, successivamente, anche dal

---

<sup>6</sup> Così Cass., 03 novembre 2016, n. 22271, citata dalla sentenza della Corte d'Appello in commento.

<sup>7</sup> Così F.S. Bianchi, *Corso di codice civile italiano*, vol. IV, Torino, 1888, p. 233, il quale aggiungeva che non poteva aprirsi incertezza e arbitrio in una “materia troppo grave, quale è quella dello stato di cittadino”.

<sup>8</sup> E. Pacifici-Mazzoni, *Istituzioni di diritto civile italiano*, 5° ed., vol. II, parte I, Firenze, 1914, n. 37, p. 52.

<sup>9</sup> Lo ricordava C. Bisocchi, *Acquisto e perdita della nazionalità nella legislazione comparata e nel diritto internazionale*, Milano, 1907, p. 438.

<sup>10</sup> B. Audit, *Le code civil et la nationalite française*, in *1804-2004 Le code civil: un passé un présent un avenir*, in Y. Lequette e L. Leveneur (a cura di), Paris, 2004, spec. p. 739 ss.,



primo codice civile del Regno d'Italia, appartenendo alla stessa tradizione giuridica italiana<sup>11</sup>. In tale direzione, si ponevano tutte le varie leggi, che si sono succedute e sovrapposte in materia, tra cui inizialmente, l'art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: "È cittadino il figlio di padre cittadino". Allo stesso modo, disponeva l'art. 1 della legge n. 555/1912, ai sensi del quale: "È cittadino per nascita: 1. il figlio di padre cittadino". Infine, il criterio della trasmissione per discendenza è stato confermato anche dalla legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: "È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini"<sup>12</sup>. In sostanza, sia nelle discipline previgenti che in quella attuale, lo *ius sanguinis* resta il criterio privilegiato e principale nella trasmissione della cittadinanza italiana, rispetto al criterio dello *ius soli*, di applicazione residuale e limitata<sup>13</sup>.

Trattandosi di uno *status* che, permanentemente, accompagna la vita delle persone, la cittadinanza segue le varie vicende riguardanti l'esistenza stessa degli individui. Tale *status* si acquista (con la nascita o nel corso della vita), si può perdere ed anche riacquistare. La ricostruzione legale della fattispecie in questione pare, quindi, abbastanza semplice: l'acquisto della cittadinanza (per discendenza, nascita, naturalizzazione) è fatto costitutivo dello *status*; mentre la sua perdita (evento necessariamente e logicamente successivo al suo acquisto) è fatto estintivo di tale *status*; infine, il riacquisto è fatto costitutivo successivo, che può verificarsi solo dopo l'accadimento di un primo fatto costitutivo (l'acquisto originario) e di un fatto estintivo della perdita.

Quanto alla natura della situazione giuridica in esame, giova ricordare che, pur non essendo oggetto di una disciplina costituzionale espressa<sup>14</sup>, non ci sono dubbi che lo *status* (di diritto pubblico) di cittadino italiano<sup>15</sup> abbia una rilevanza costituzionale, trattandosi di "una condizione personale che rende una persona membro del popolo di un certo paese e da essa sorgono diritti e doveri non solo nei confronti dello Stato ma anche nei rapporti del cittadino con la società e le altre

---

<sup>11</sup> Purtroppo, dati i limiti del presente contributo, non è possibile effettuare una ricostruzione storica sullo *status civitatis*. Sulla disciplina della cittadinanza nei codici preunitari, si rinvia a G. Bascherini, Brevi considerazioni storico-comparative su cittadinanza, *ius sanguinis* e *ius soli* nella vicenda italiana, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2019, p. 53 ss.

<sup>12</sup> Sulla disciplina della cittadinanza la bibliografia è sterminata, si rinvia, tra le tante opere pubblicate dopo l'entrata in vigore della Legge n. 91 del 1992, a: G. Kojanec, *Norme sulla cittadinanza italiana. Riflessi interni ed internazionali*, Roma, 1995, p. 17, il quale ricorda che la legge vigente "riconferma il principio della perpetuazione della cittadinanza nei discendenti diretti del cittadino, al quale già s'ispirava la precedente disciplina"; R. Clerici, *La cittadinanza nell'ordinamento giuridico italiano*, Padova, 1993; S. Bariatti, *La disciplina giuridica della cittadinanza italiana*, vol. II, Milano, 1996; E. Grosso, *Le vie della cittadinanza. Le grandi radici. I modelli storici di riferimento*, Padova, 1997; R. D'Alessandro, *Breve storia della cittadinanza*, Roma, 2006; V. Volpi, *Italia*, in M. Savino (a cura di), *Oltre lo ius soli la cittadinanza italiana in prospettiva comparata*, Napoli, 2014, la quale ricorda che l'Italia ha adottato un "modello familistico di cittadinanza", prevedendo che la cittadinanza viene trasmessa sulla base di motivi "legati alla creazione del nucleo familiare", aggiungendo che la "normativa italiana ammette la possibilità di tramandare la cittadinanza *iure sanguinis* senza limiti di generazioni. Nessuna disposizione della l. n. 91 del 1992 limita, infatti, l'accesso ai diritti di cittadinanza per i discendenti di avi italiani"; R. Calvigioni – T. Piola, *La cittadinanza italiana*, Bologna, 2019; G. Bascherini, Brevi considerazioni storico-comparative su cittadinanza, *ius sanguinis* e *ius soli* nella vicenda italiana, cit., p. 53, secondo cui lo "*ius sanguinis* definisce un'appartenenza del cittadino allo Stato fondata sui legami etnici o familiari e configura il popolo quale entità etno-culturale, naturale e pre-politica, che non costruisce ma abita uno spazio politico che risulta assiologicamente prioritario rispetto ai singoli consociati"; B. Barel, *La cittadinanza*, in P. Mozorro della Rocca (a cura di), *Manuale breve di diritto dell'immigrazione*, 5° ed., Santarcangelo di Romagna, 2021, p. 379 ss.

<sup>13</sup> Per questa constatazione, si veda, tra i tanti, A. Pitino, *Gli stranieri nel diritto pubblico italiano*, Torino, 2018, p. 42.

<sup>14</sup> Come noto, in materia di cittadinanza, la Costituzione si limita a disporre espressamente che: "Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome" (art. 22).

<sup>15</sup> Parla di *status* di diritto pubblico, Bariatti, *La disciplina giuridica della cittadinanza italiana*, cit., p. 3.



persone che ad essa appartengono (art. 4 Cost., commi 1 e 2)”<sup>16</sup>. Non solo, la cittadinanza italiana – al pari di tutte le cittadinanze nazionali di uno Stato membro dell’UE – ha una rilevanza fondamentale anche dal punto di vista del diritto europeo, nella misura in cui: “È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro” (art. 20 TFUE)<sup>17</sup>.

Sul punto, secondo l’insegnamento della attuale giurisprudenza in materia e che interessa ai fini del presente commento, si ricorda che: i) “Lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo” e “costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso”; ii) sono costituzionalmente illegittime le ipotesi normative di perdita automatica della cittadinanza<sup>18</sup>, potendo tale perdita derivare solo da atto consapevole e volontario<sup>19</sup>; iii) “la perdita della cittadinanza costituisce un rapporto perdurante nel tempo”<sup>20</sup>, di cui è necessario dare una interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce della Costituzione vigente; iv) nessuna legge straniera può comportare, di per sé, la perdita della cittadinanza italiana<sup>21</sup>.

Compiuta questa premessa, possiamo ora concentrare la nostra attenzione sulla disciplina della perdita della cittadinanza italiana (nei suoi aspetti sostanziali e processuali) e, in particolare, quando tale effetto si verifica a seguito dell’acquisto di una cittadinanza straniera.

### 3. La grande naturalizzazione brasiliana.

Come indicato precedentemente, la Corte romana, con la sentenza in commento, giunge a considerare la perdita della cittadinanza italiana di G.B.R., avendo quest’ultimo ottenuto la cittadinanza brasiliana, per effetto di un provvedimento normativo di naturalizzazione coatta e di massa riguardante tutti gli stranieri, che si trovavano in Brasile tra il 1889 e il 1891; a tale naturalizzazione coatta avrebbe fatto seguito l’accettazione tacita della cittadinanza brasiliana, da parte dell’emigrato G.B.R.

Risulta, pertanto, evidente che la naturalizzazione brasiliana è il presupposto essenziale (il primo elemento della fattispecie estintiva) per giungere all’applicazione dell’art. 11, n. 2, c.c. 1865, secondo cui perde la cittadinanza italiana,

---

<sup>16</sup> Così Cass. civ., sez. un., 25 febbraio 2009, n. 4466.

<sup>17</sup> Come noto, la cittadinanza europea è uno status derivato e che si aggiunge alla cittadinanza di uno degli Stati membri (C. Morviducci, *I diritti dei cittadini europei*, 3° ed., Torino, 2017, p. 3 ss.). Come vedremo, la Corte di Giustizia (12/03/2019, *Tjebbes*, causa C-221/17; 2 marzo 2010, Rottmann, C-135/08) è intervenuta in materia di perdita della cittadinanza nazionale, poiché da ciò può seguire la perdita della cittadinanza dell’Unione. Si vedano: L. Marin, *La perdita della cittadinanza europea ai tempi di Brexit: la sentenza Tjebbes*, in *Quad. cost.*, 2019, p. 468.

<sup>18</sup> Sul punto C. Cost., 9 aprile 1975, n. 87, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna.

<sup>19</sup> Così Cass., 03 novembre 2016, n. 22271.

<sup>20</sup> Così Cass. civ., sez. un., 25 febbraio 2009, n. 4466.

<sup>21</sup> Così Corte di cassazione di Napoli, con la sentenza del 5 ottobre 1907.



colui che otteneva una cittadinanza straniera<sup>22</sup>.

In particolare, la struttura della fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza italiana (di cui all'art. 11, n. 2, c.c. 1865) è composta da due elementi: un primo elemento di tipo oggettivo, costituito dall'esistenza di una naturalizzazione piena, concreta ed effettiva; un secondo elemento di tipo soggettivo, dato dalla volontarietà dell'ottenimento del nuovo *status civitatis* da parte del cittadino italiano. Nel corso della nostra analisi vedremo come doveva essere manifestata tale volontarietà ai fini dell'accettazione della cittadinanza straniera.

Su una questione, tuttavia, non pare sorgano dubbi: dalla lettura dell'art. 11, n. 2, c.c. 1865, ai fini del caso di specie, risulta evidente che se l'emigrante italiano non era stato destinatario di un provvedimento di naturalizzazione che gli attribuiva la (nuova) cittadinanza brasiliana, in senso pieno, concreto ed effettivo, è giocoforza escludere in radice la stessa applicabilità della disposizione in esame. Infatti, non sarebbe stato possibile per l'emigrante accettare (né espressamente né tacitamente) una cittadinanza straniera mai concessagli, non essendo possibile per uno straniero essere titolare di uno *status* non attribuito dallo Stato ospitante. Se così non fosse e se non servisse un provvedimento statale (a monte) che concede una cittadinanza straniera, si giungerebbe all'assurdo di ammettere l'esistenza di naturalizzazioni per il solo e semplice fatto della volontà (espressa o tacita) di un individuo.

Quindi, trattandosi del primo elemento della fattispecie estintiva in esame, è necessario, inizialmente, esporre – per sommi capi – il fenomeno della grande naturalizzazione in Brasile ed analizzare se questa consisteva, concretamente, in una vera e propria attribuzione di una nuova cittadinanza piena ed effettiva agli stranieri. Bisognerà, in altre parole, capire se si trattava di una vera e propria naturalizzazione coatta e quali erano i requisiti per essere considerati cittadini brasiliani nel momento storico di riferimento.

È parimenti evidente che la naturalizzazione brasiliana, così come tutte le modalità di attribuzione di cittadinanze straniere, va studiata unicamente tenendo conto delle leggi dello Stato estero “che ne fissano i casi e i modi di concessione”<sup>23</sup>. È ugualmente opportuno ricordare che, per procedere all'analisi della normativa brasiliana, si deve seguire il criterio indicato dall'art. 15 della Legge n. 218/1995, rubricato “Interpretazione e applicazione della legge straniera”, dispone che: “La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo”. Si tratti, infatti, di leggi straniere vigenti o di leggi straniere abrogate e risalenti nel tempo, si deve sempre tenere in mente l'insegnamento della nostra Corte di cassazione, secondo cui il diritto straniero va interpretato in modo conforme all'orientamento della giurisprudenza di quel paese<sup>24</sup>. Infatti, come ha fatto notare la nostra dottrina, quando si effettuano delle indagini comparatistiche “le norme straniere non possono essere interpretate con la stessa libertà, della quale fruiamo quando consideriamo le norme italiane: se gli interpreti di un qualsiasi paese intendono le loro disposizioni

---

<sup>22</sup> Prevedeva l'art. 11 c.c. 1865 che: “La cittadinanza si perde: (...) 2° Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero”. Sul punto vedi anche *infra* § 4.

<sup>23</sup> Lo ricordava già A. Pezzutti, *La dottrina della cittadinanza*, Napoli, 1914, p. 67, il quale citava in questa direzione una pronuncia della Corte di cassazione di Torino, 9 dicembre 1879.

<sup>24</sup> Si veda, in questo senso, Cass., sentenza 26 ottobre 2015, n. 21712, la quale in un caso relativo all'applicazione della legge francese per la risoluzione di una controversia ricorda che: “È giocoforza fare ricorso, dunque, all'interpretazione che della disposizione in parola ha dato la giurisprudenza francese, avvalendosi di quella allegata dal ricorrente, sottoposta, peraltro, a verifica da parte di questa Corte. In una precedente sentenza (Cass., sentenza 26 febbraio 2002, n. 2791), la Corte aveva ricordato anche che “il diritto straniero deve essere interpretato ed applicato ‘in quanto sistema giuridico’, ossia nella sua globalità e nella dimensione in cui esso si fa diritto vivente”.



in un certo modo, a noi non resta che prenderne atto”<sup>25</sup>.

Nonostante ad una prima lettura possa, in effetti, sembrare che i provvedimenti brasiliani del 1889-1891 avessero attribuito a tutti gli stranieri presenti all’epoca sul territorio (salva rinuncia) un vero e proprio *status* di cittadino – idoneo a permettere l’esercizio effettivo di tutti i diritti a questo connessi – in realtà, grazie ad una analisi normativa più attenta e approfondita delle leggi brasiliane rilevanti in materia, ci si rende conto che gli stranieri (presenti all’epoca in Brasile) non diventavano cittadini per il solo fatto della mancata presentazione di una dichiarazione di rinuncia alla naturalizzazione. In altre parole, per acquisire la cittadinanza brasiliana, non era sufficiente un comportamento omissivo (un “silenzio-assenso”) da parte dell’emigrato, poiché costui conservava la sua posizione di straniero, se non avesse realizzato un comportamento attivo ulteriore, un’azione dalla quale dipendeva l’acquisto effettivo e concreto della cittadinanza brasiliana.

A tale proposito, occorre contestualizzare le disposizioni brasiliane del 1889-1891 all’interno del particolare periodo storico che il paese sudamericano stava vivendo a seguito del passaggio dalla monarchia al sistema repubblicano.

Il Brasile neodemocratico si trovava di fronte alla necessità di “regolarizzare” una moltitudine di ex-schiavi, sottratti violentemente alle loro terre di origine, per affrancarli anche dallo stato di apolidia e dar loro documenti validi per potersi iscrivere alle liste elettorali, partecipando attivamente alla vita politica del Paese ospitante.

In tale ottica veniva emanato il Decreto n. 58-A del 14 dicembre 1889 sulla “Grande naturalizzazione”, citato dalla sentenza in commento, il quale, tuttavia, privo dei decreti attuativi, sarebbe rimasto lettera morta<sup>26</sup>. In sostanza, era necessario tradurre in pratica un provvedimento di naturalizzazione tacita, senza indicazioni in ordine alle modalità di registrazione di coloro che volevano sottrarsi ovvero che invece vi aderivano tacitamente e, pertanto, volevano esercitare i propri nuovi diritti.

La risposta non tardò ed il Governo provvisorio brasiliano sottopose la naturalizzazione al presupposto della espressa richiesta di iscrizione dello straniero alle liste elettorali. Ciò risulta, chiaramente, dal Decreto 277-D del 22 marzo 1890 e dal Decreto 480 del 13 giugno 1890, secondo cui: “Saranno considerati cittadini brasiliani a tutti gli effetti dell’art. 3 del decreto 58° del 14 dicembre del 1889 (...) gli stranieri che chiedono di essere iscritti nelle liste elettorali” (art. 1 Decreto 277-D del 22 marzo 1890); “la cittadinanza sarà attribuita agli stranieri che abbiano richiesto l’iscrizione ed ai quali, essendo stati inseriti nelle liste elettorali per indicazione delle commissioni municipali, indipendentemente dalla richiesta,

---

<sup>25</sup> In questo senso è l’insegnamento di E.F. Ricci, *La never ending story della natura negoziale del lodo: ora la Cassazione risponde alle critiche*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, p. 557 ss.<sup>[1]</sup>In generale, sull’importanza del metodo storico-comparativo si segnalano per il momento: LIEBMAN, *Qualche osservazione sullo studio della storia del processo civile*, in ID., *Problemi del processo civile*, Napoli, 1962, p. 479 ss., spec. p. 482, secondo cui “la ricerca storica (meglio ancora se condotta con metodo comparativo e se estesa anche al diritto anglosassone), dà respiro ai nostri studi e ci fa pensare oltre la lettera morta del testo legale, nell’intima natura degli istituti e ci preserva da due opposti pericoli, egualmente perniciosi, quello della gretta esegesi e quello dell’arbitraria fantasia delle costruzioni concettuali”. Sull’interpretazione del diritto straniero, si veda anche G. Alpa, *L’uso del diritto straniero da parte del giudice italiano*, in *Sociologia del diritto*, 2000, n. 2.

<sup>26</sup> In particolare, il citato decreto del 1889 prevedeva che: “Articolo 1° - Sono considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri che già risiedevano in Brasile il 15 novembre 1889, salvo dichiarazione contraria rilasciata presso il rispettivo comune, entro sei mesi dalla pubblicazione di questo decreto. Articolo 2° - Tutti gli stranieri che hanno residenza nel paese per la durata di due anni, dalla data del presente decreto, saranno considerati brasiliani, salvo coloro che rinunceranno a questo diritto mediante la dichiarazione di cui all’articolo 1°”.





abbiamo reclamato la consegna del titolo elettorale” (art. 1 Decreto 480 del 13 giugno 1890).

A queste disposizioni, seguiva un ulteriore Decreto attuativo (Decreto n. 6.948 del 14 maggio 1908), in cui venne espressamente previsto che la concessione della naturalizzazione avveniva solo a seguito di formale richiesta, attraverso la presentazione di apposite istanze e l'utilizzazione di specifici formulari all'uopo predisposti. Ed invero, nel predetto provvedimento si legge: “Sono considerati cittadini brasiliani (...) gli stranieri che, trovandosi in Brasile il 15 novembre 1889, non hanno dichiarato, fino al 24 agosto 1891, l'interesse a mantenere la nazionalità di origine” (art. 1 del Decreto citato). Tuttavia, prosegue il suddetto decreto, “lo straniero che desidera diventare cittadino brasiliano rivolge, da solo o per procura, al Presidente della Repubblica, tramite il Ministro della Giustizia e delle Imprese dell'Interno, una richiesta (...)” (cfr. art. 4 Decreto citato). E chiarisce che “per gli stranieri tacitamente naturalizzati, nei casi dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 1, i seguenti documenti rilasciati entro il 12 dicembre 1907 sono validi come titoli dichiarati di cittadino brasiliano: a) titolo ed elettore federale; b) decreti e ordinanze di nomina per uffici pubblici federali o statali” (art. 11 del Decreto citato). Inoltre, il Decreto n. 277-D, del 22 marzo 1890, stabiliva che saranno considerati cittadini brasiliani e quindi inclusi nelle liste elettorali, gli stranieri che chiederanno di essere registrati come elettori, dopo aver fissato la sua residenza in Brasile, che sappiano leggere e scrivere (art. 1). In altre parole, per essere avere godere a pieno della qualità di cittadino brasiliano era necessario aver richiesto l'iscrizione nella lista elettorale (decreto n. 277 D, del 22 marzo, art. 1°) e comunque richiedere la consegna della tessera elettorale.

Quindi, chi fosse effettivamente stato raggiunto dalla naturalizzazione, fino al 1907, poteva dimostrare il suo status di cittadino brasiliano attraverso l'iscrizione alle liste elettorali ovvero l'assunzione di un impiego pubblico, ciò in conformità ai ricordati decreti del 1890. Se ne deduce, in sostanza, che il richiamato Decreto n. 58-A del 14 dicembre 1889 non conferiva, di per sé, la cittadinanza brasiliana agli stranieri, ma solo la possibilità di acquisire definitivamente tale *status* attraverso il compimento di un'attività ulteriore e positiva dell'interessato, consistente nella sua espressa richiesta di iscrizione alle liste elettorali o del rilascio della tessera elettorale. In mancanza di tale attività positiva, lo straniero rimaneva tale e non poteva esercitare i diritti politici connessi allo *status* di cittadino in Brasile.

A partire dall'anno 1908, con l'entrata in vigore del ricordato decreto n. 6.948, lo straniero, sebbene presente nel territorio brasiliano al 15 novembre 1889, doveva comunque attivarsi per ottenere la naturalizzazione attraverso la procedura amministrativa ivi indicata. Inoltre, il medesimo Decreto del 1908 disponeva che “per l'esecuzione del § 4 art. 1, sono raccolti presso la Segreteria di Giustizia e delle Imprese Interne i libri di dichiarazione istituiti con i decreti 58° del 4 dicembre 1889 e 396 del 1890” (art. 20).

Dopo aver esposto, in estrema sintesi, l'istituto della grande naturalizzazione nel Brasile degli anni 1889-1891, non possiamo nascondere che tale iniziativa del governo brasiliano suscitò, nella comunità internazionale, numerose critiche, soprattutto dagli Stati più direttamente colpiti da tale politica di naturalizzazione massiccia e generalizzata, tra cui il Portogallo, l'Italia, l'Austria, la Spagna, l'Inghilterra e gli Stati Uniti. La comunità internazionale, infatti, considerò i vari tentativi di naturalizzazioni di massa – avvenute non solo in Brasile, ma anche in altri paesi dell'America Latina<sup>27</sup> – inammissibili e privi di effetto negli Stati di origine degli emigranti, trattandosi di naturalizzazioni coercitive e non spontanee e, quindi, del tutto incompatibili con i principi del diritto internazionale<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Per un panorama delle varie legislazioni sudamericane del XIX secolo che cercavano di imporre naturalizzazioni forzate, si vedano: R. Clerici, op. cit., p. 49, nota 126; C. Bisocchi, op. cit., p. 306.

<sup>28</sup> A. Beltrame de Moura, *Caratteri ed effetti della cittadinanza tra diritto internazionale e fenomeni di integrazione regionale: Unione europea e Mercosul*, tesi di dottorato Università degli Studi di Milano, 2014, p. 31, la quale riferisce di decisioni di tribunali



Rispetto all'Italia, riferisce la dottrina che, nella realtà concreta dell'epoca, l'acquisizione della cittadinanza straniera era "osteggiata anche attraverso l'uso di strumenti amministrativi", con l'invio di circolari ministeriali ad alcuni consolati finalizzati ad evitare l'acquisto della cittadinanza estera<sup>29</sup>. In tal modo, nei confronti della legge venezuelana del 18 maggio 1855 sulle naturalizzazioni di massa coatte, il ministro degli esteri La Marmora aveva inviato istruzioni al console italiano in Caracas, affermando che non si potevano ammettere imposizioni di cittadinanza allo straniero "che non la vuole ed esplicitamente non la chiede, ed una massima contraria offenderebbe i principi consacrati dagli usi di tutti i popoli civili"<sup>30</sup>. Nei confronti della grande naturalizzazione brasiliana si manifestarono in senso contrario e con fermezza i governi degli Stati Uniti, della Francia<sup>31</sup> e, soprattutto, dell'Italia, attraverso l'intervento del ministro Crispi<sup>32</sup>.

#### 4. La perdita della cittadinanza italiana nel codice civile del 1865.

Per procedere con l'analisi della sentenza in commento, dopo aver analizzato la grande naturalizzazione brasiliana, dobbiamo ora studiare le (eventuali) ripercussioni di tale fenomeno sulla cittadinanza originaria degli emigranti italiani in Brasile<sup>33</sup>.

A questo proposito, si deve notare, in via preliminare, che l'acquisto di una cittadinanza straniera non poteva e non può, di per sé, avere conseguenze giuridiche automatiche sulla cittadinanza italiana. Tale circostanza non era sfuggita al legislatore del codice civile del 1865, il quale – nei pochi e scarni riferimenti alla materia internazional-privatistica – già disponeva, nelle sue disposizioni preliminari, che: "Lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalle leggi della nazione a cui esse appartengono" (art. 6); "Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero (...) potranno derogare alle leggi proibitive del Regno che concernano le persone, i beni o gli atti, né alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume" (art. 12). Pertanto, le disposizioni di leggi straniere in materia di naturalizzazione di massa non producevano nessun effetto rispetto ai cittadini italiani, alla luce del combinato disposto, di cui agli artt. 6 e 12 delle disposizioni preliminari al Codice Civile del 1865, né potevano comportare la perdita della cittadinanza di origine, restando questa regolata dalla stessa legge italiana.

Se, infatti, l'acquisto della cittadinanza straniera è regolato dalla legge del paese nel quale la naturalizzazione avviene, la perdita della cittadinanza originaria viene necessariamente regolata dalla legislazione del paese di provenienza dell'individuo. In generale, si rileva che l'applicazione concomitante di leggi di paesi diversi nei confronti di uno stesso

---

internazionali che hanno dichiarato inefficaci nella sfera internazionale le naturalizzazioni di massa, come la decisione degli U.S. *Mexican Claims Commission*, nel caso *Fayette Anderson and Willian Thompson v. Mexico* del 1899.

<sup>29</sup> Sul punto si veda G. Tintori, *Cittadinanza e politiche di emigrazione nell'Italia liberale e fascista. Un approfondimento storico*, in *Familismo legale*, a cura di G. Zincone, Bari, 2006, p. 52 ss., spec. p. 61, il quale riferisce della circolare n. 7 dell'11 gennaio 1895, con la quale "lo Stato italiano indicava ai consolati i mezzi con cui gli emigranti potevano sfuggire alla cittadinanza francese".

<sup>30</sup> Come ci riferisce A.F. Panzera, *I limiti internazionali in materia di cittadinanza*, Napoli, 1984, p. 226.

<sup>31</sup> La giurisprudenza francese aveva escluso l'efficacia della grande naturalizzazione nei confronti di un cittadino francese che si trovava in Brasile nel 1889 (Tribunal Civil de la Seine del 13 luglio 1915, citato da A.F. Panzera, *I limiti internazionali in materia di cittadinanza*, cit., p. 231).

<sup>32</sup> Lo stesso Primo Ministro e Ministro degli Esteri ad interim Francesco Crispi (nella lettera del Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri a.i. Crispi all'Ambasciatore a Vienna, Nigra" T. 425 – Roma, 3 marzo 1890) aveva dichiarato che: "Decreto di G.N. [Grande Naturalizzazione] brasiliano non produceva effetti per i cittadini italiani". Si veda anche in argomento A.F. Panzera, op. cit., p. 231.

<sup>33</sup> Ci ricorda A. Panzera, op. cit., p. 171, che la naturalizzazione di un individuo può essere analizzata sotto un duplice profilo: sia come modo di acquisto della cittadinanza straniera che come causa di perdita della cittadinanza originaria,



individuo può dar luogo a dei conflitti positivi di cittadinanza (ossia a casi di doppia cittadinanza) e, in passato, anche a dei conflitti negativi di cittadinanza (casi di apolidia), come vedremo in seguito.

Parimenti in via preliminare, si deve osservare che lo studio dei casi di perdita della cittadinanza deve essere condotto con estrema cautela, profondità e accortezza, trattandosi di un evento inerente ad una qualità essenziale della persona, a rilevanza costituzionale<sup>34</sup>.

Innanzitutto, dal punto di vista storico e comparatistico, il principio accolto negli Stati democratici rispetto all'istituto della perdita della cittadinanza è sempre stato quello della libertà "di spogliarsi della nazionalità di origine"<sup>35</sup>. I casi di perdite automatiche dello *status civitatis*, così come quelli di imposizione forzata di una nuova cittadinanza, sono stati, infatti, sempre considerati "in contraddizione aperta col diritto già riconosciuto all'individuo di affermare la propria volontà di mutare o meno la nazionalità originaria"<sup>36</sup>. Non è un caso che le ipotesi di perdite coatte e collettive delle cittadinanze siano applicate, nel corso della storia, dagli Stati totalitari e dittatoriali<sup>37</sup>.

Adottava tale impostazione democratica, fondata sulla libertà e spontaneità della perdita della cittadinanza anche il codice civile del 1865, pur prevedendo alcuni casi tassativi e specifici di perdita automatica della cittadinanza<sup>38</sup>.

4.1. (Segue) *La perdita della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 11, n. 1 (la rinuncia espressa), e n. 2 (ottenimento di cittadinanza straniera), c.c. 1865.*

La disciplina della perdita della cittadina era contenuta nel già citato art. 11 del codice civile del 1865, secondo cui: "La cittadinanza si perde: 1°. Da colui che vi rinuncia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;<sup>[1]</sup> 2°. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;<sup>[2]</sup> 3°. Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera".

Il richiamato art. 11 prevedeva due forme di rinuncia: quella contenuta nel numero 1, definita rinuncia espressa (chiamata anche "pura"), in quanto manifestata attraverso una dichiarazione formale diretta agli organi competenti e formulata da colui il quale aveva trasferito la sua residenza all'estero<sup>39</sup>; quelle disciplinate nei numeri 2 e 3, chiamate "rinunce tacite" o

---

<sup>34</sup> Sul punto, si vedano già le osservazioni di E. Pacifici-Mazzoni, op. cit., p. 52, che definiva la perdita della cittadinanza come "una grave sanzione".

<sup>35</sup> In tal senso, si veda C. Bisocchi, op. cit., p. 364, con ampi riferimenti storici e comparatistici.

<sup>36</sup> Sul punto M. Vianello-Chiodo, *La cittadinanza del nostro emigrato*, Roma, 1910, p. 23, secondo cui l'imposizione forzata della cittadinanza era "in contraddizione aperta col diritto già riconosciuto all'individuo di affermare la propria volontà di mutare o meno la nazionalità originaria"

<sup>37</sup> Per un'analisi sul punto, si rinvia a S. Marinai, *Perdita della cittadinanza e diritti fondamentali: profili internazionalistici ed europei*, Milano, 2017, p. 61 ss.

<sup>38</sup> Alcuni esempi di perdita automatica della cittadinanza erano previsti dal c.c. del 1865, come il caso della perdita della cittadinanza della donna italiana in ragione del matrimonio con un cittadino straniero (art. 14), nonché la trasmissione automatica della perdita della cittadinanza alla moglie e ai figli, in ragione della perdita da parte del *pater familias* (art. 11, commi 2 e 3). Sul punto, si rinvia a: C. Bisocchi, op. cit., p. 464 ss.; R. Clerici, op. cit., p. 21 e 22. Come accennato, tutti i casi di perdita automatica della cittadinanza sono, attualmente, considerati costituzionalmente illegittimi.

<sup>39</sup> In questa ipotesi si parlava anche di una rinuncia c.d. "pura", in quanto non condizionata all'acquisto di un'altra cittadinanza, secondo la terminologia usata da A.F. Panzera, op. cit., p. 187. La rinuncia espressa nel c.c. del 1865 era il massimo frutto di un



“rinunce presunte” o, anche, “rinunce forzate”<sup>40</sup>, che si verificavano al ricorrere delle circostanze, specificamente e tassativamente previste dalla legge, sulle quali concentreremo la nostra attenzione<sup>41</sup>.

Quanto al n. 2 dell’art. 11, abbiamo già precedentemente accennato che la fattispecie della perdita della cittadinanza italiana richiedeva la presenza di due elementi: quello oggettivo dell’acquisto di una cittadinanza straniera concreta ed effettiva; quello soggettivo della volontarietà di tale acquisto da parte del cittadino italiano.

Quanto all’elemento oggettivo, era chiaro alla dottrina dell’epoca che doveva trattarsi di una “naturalizzazione definitivamente acquisita”, a tutti gli effetti e permanente nel tempo, in grado di permettere l’esercizio di tutti i diritti connessi a tale stato. Quindi, ai fini dell’applicazione dell’art. 11, n. 2, veniva richiesto che si trattasse di una vera e propria naturalizzazione “e non semplicemente d’una concessione di diritti civili o, in ogni modo, d’una aggregazione ad una categoria speciale di cittadinanze, che non assimili, almeno in via generale, lo straniero naturalizzato al cittadino d’origine”<sup>42</sup>. Né era dato rilievo, per l’applicazione dell’art. 11, n. 2, alle c.d. posizioni di “seminaturalità”, previste da alcune legislazioni straniere che consideravano un non cittadino come uno straniero privilegiato<sup>43</sup>. In questa prospettiva, si faceva notare come la perdita della cittadinanza italiana non poteva essere provocata da una “naturalizzazione imperfetta, come sarebbe l’assimilazione al cittadino pel godimento dei diritti civili o di alcuni di essi soltanto”<sup>44</sup>. In pratica, le c.d. semi-naturalizzazioni all’estero non erano sufficienti per integrare l’elemento oggettivo della fattispecie della perdita della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 11, n. 2. In assenza di una naturalizzazione straniera piena e completa, veniva a mancare lo stesso presupposto oggettivo ai fini della perdita della cittadinanza italiana originaria, che, quindi, era mantenuto<sup>45</sup>. Come esposto precedentemente, il richiamato decreto brasiliano n. 58-A del 14 dicembre 1889 sulla “grande naturalizzazione” non attribuiva, in sé e per sé considerato, un completo e definito *status* di cittadino brasiliano, concedendo solo un’aspettativa, ossia una possibilità di acquisire detto *status*, in senso pieno e concreto, attraverso un comportamento attivo e volontario: l’iscrizione spontanea nelle liste elettorali o la richiesta del titolo di elettore. Pertanto, il decreto brasiliano n. 58-A del 14 dicembre 1889 sulla grande naturalizzazione, in sé e per sé considerato, non risulta integrare l’elemento oggetto della fattispecie, di cui all’art. 11, n. 2, non avendo attribuito una cittadinanza straniera in senso pieno, essendo questa conseguita solo in presenza di un comportamento attivo dello straniero (l’ottenimento del titolo di elettore).

---

massimo liberalismo in materia, fondandosi sulla scelta libera dell’individuo, ma aveva l’inconveniente di creare possibili situazioni di apolidia, dal momento in cui la perdita della cittadinanza italiana non era condizionata all’acquisto di una cittadinanza straniera, come sottolineato da F. Degni, *Della cittadinanza*, Napoli, 1921, p. 191 ss. Tale circostanza condurrà il legislatore della Legge n. 555 del 1912 ad abrogare la figura della rinuncia “pura” alla cittadinanza italiana, come vedremo in seguito.

<sup>40</sup> Secondo C. Bisocchi, op. cit., p. 377, i casi di perdita della cittadinanza, di cui ai numeri 2 e 3 dell’art. 11, erano delle “rinunce forzate”; mentre F. Degni, op. cit., p. 201, parlava di “rinunce per presunzione assoluta”.

<sup>41</sup> Sulla tassatività delle ipotesi di rinuncia tacita, la dottrina era praticamente unanime, si vedano: F. Giarelli, *Codice civile del Regno d’Italia*, Milano-Napoli, 1876, p. 12. Più recentemente Clerici, op. cit., p. 19, anche in nota, la quale ricorda che i casi di rinuncia tacita del c.c. erano comunque volontari.

<sup>42</sup> C. Bisocchi, op. cit., p. 383. Nello stesso senso G.B.C. Moraglia, *Cittadinanza e naturalizzazione*, Forlì, 1906, p. 135, secondo cui non sarebbe sufficiente l’aver accettato di godere “semplicemente dei diritti di uno Stato estero; N. Samama, *Contributo allo studio della doppia cittadinanza*, Firenze, 1910, p. 21.

<sup>43</sup> C. Bisocchi, op. cit., p. 382.

<sup>44</sup> F. Degni, op. cit., p. 205.

<sup>45</sup> Per considerazioni analoghe in materia di A. Baldassarri, *Gli effetti della naturalizzazione straniera del cittadino rispetto all’ordinamento giuridico italiano*, in *Riv. dir. int.*, 1928, p. 17, il quale faceva notare che in caso di revoca della naturalizzazione straniera “anche l’effetto della perdita della cittadinanza viene meno”.



Quanto all'elemento soggettivo, di cui all'art. 11 n. 2, veniva sottolineato, unanimemente, che doveva trattarsi di un "acquisto volontario di una cittadinanza in un paese straniero"<sup>46</sup>. Infatti, il verbo "ottenere" – utilizzato dal legislatore all'interno della disposizione in esame – indicava necessariamente la presenza di una previa volontà (chiara, espressa, manifesta ed esteriorizzata) dell'individuo, diretta e finalizzata all'acquisizione della cittadinanza straniera. In pratica, l'elemento volontaristico dell'art. 11, n. 2, imponeva che il cittadino italiano avesse formulato un'istanza chiara e inequivocabile, nonché priva di qualsiasi tipo di pressione, costrizione o coercizione. Serviva, quindi, una chiara manifestazione di volontà ai fini dell'acquisto della cittadinanza straniera e della correlativa rinuncia a quella italiana; manifestazione di volontà che non poteva essere né implicita, né desumibile semplicemente da comportamenti concludenti. A questo proposito, ricordava un autorevole studioso dell'epoca: "Non basta infine che la naturalizzazione sia stata accettata, se l'individuo non ha poi in seguito adempiuto a tutte le formalità, che la legge del nuovo Stato stabilisce come condizione *sine qua non* per l'acquisto definitivo della medesima"<sup>47</sup>.

Sull'argomento era intervenuta espressamente anche la Suprema Corte di Napoli nel 1907, secondo cui "la parola ottenere presuppone, filologicamente, che sia chiesto o desiderato, e però nel testo letterale della legge è incluso il concetto della domanda di naturalizzazione che poi si ottiene. Né altrimenti avrebbe potuto volere il legislatore italiano, quando da una banda, ben fu detto a tutela della libertà di espatriare che la patria libera vuole uomini liberi, e dall'altra nei rapporti individuali l'importanza fondamentale del diritto che si perde, reclama l'assoluta certezza che il nazionale, per fatto suo volontario e rivelatore della sua coscienza riflessa, voglia permutare la cittadinanza di origine con altra straniera"<sup>48</sup>.

Ad ogni modo, era rinvenibile – in una parte della dottrina civilistica dell'epoca – un orientamento minoritario, che ammetteva la possibilità di una c.d. "rinuncia tacita" alla cittadinanza italiana, anche in mancanza una dichiarazione formale, purché fosse, comunque, chiara nell'emigrante la volontà di accettare una cittadinanza straniera<sup>49</sup>. Tuttavia, gli

---

<sup>46</sup> R. Clerici, op. cit., p. 19. In questo senso, era la dottrina unanime, si vedano per il momento: C. Capalozza, *La cittadinanza nell'odierno ordinamento giuridico*, 1913, p. 117, secondo cui con la parola ottenere ci si voleva riferire ad una cittadinanza non imposta, ma desiderata; E. Pacifici-Mazzoni, op. cit., p. 86, secondo cui non si perde la cittadinanza per cause indipendenti dalla propria volontà; N. Samama, op. cit., p. 20, il quale specificava che "non si ottiene una cosa che in conseguenza di averla chiesta"; G.P. Chironi e L. Abello, *Trattato di diritto civile italiano*, vol. I, parte generale, Torino, 1904, p. 214, secondo cui La rinuncia tacita doveva comunque risultare da "fatti che manifestamente contengono la volontà di perdere la cittadinanza".

<sup>47</sup> C. Bisocchi, op. cit., p. 385. In senso analogo, si veda F. De Dominicis, *Commento alla legge sulla cittadinanza italiana del 13 giugno 1912*, Torino, 1916, p. 248, secondo cui: "Ogni forma di attribuzione coattiva è certamente preclusa, di che coloro i quali dallo Stato straniero nel quale risiedono si vedono attribuita la cittadinanza locale, non perdono l'italiana per quel fatto"; affinché si possa configurare una spontaneità nell'acquisto della nuova cittadinanza, è necessario almeno che lo straniero abbia "chiesto e ottenuto un documento di naturalizzazione straniera".

<sup>48</sup> Si ricorda che la Corte di Cassazione di Napoli, con la sentenza del 5 ottobre 1907, era stata chiamata a analizzare l'istituto della rinuncia tacita a fini successori e patrimoniali e non di trasmissione della cittadinanza ai discendenti di italiani. La dottrina dell'epoca ricordava come "la giurisprudenza abbia sempre seguito il criterio che perda la cittadinanza solo chi ne domandi una straniera", non essendo sufficiente la semplice imposizione di questa (M. Vianello-Chiodo, *La cittadinanza del nostro emigrato*, Roma, 1910, p. 63).

<sup>49</sup> G.B.C. Moraglia, *Cittadinanza e naturalizzazione*, cit., p. 136, il quale, inizialmente, affermava che: "se una legge straniera naturalizzasse di pien diritto lo straniero in dipendenza di certi determinati fatti, l'italiano non perderebbe la cittadinanza propria per la sola circostanza di trovarsi in uno o più dei casi previsti dalla legge straniera come conferenti la naturalizzazione ma la perderebbe soltanto allora, che la personale condotta di lui dimostrasse apertamente aver egli *scinter et sponte* accettato quella naturalità". Lo stesso autore in una successiva monografia ebbe modo di sottolineare come la rinuncia tacita è ammissibile in presenza di fatti ben determinati (G.B.C. Moraglia, *La cittadinanza italiana*, Forlì, 1912, p. 79).



studiosi dell'epoca – che si erano dedicati approfonditamente al tema della cittadinanza – facevano notare che una siffatta rinuncia doveva “essere desunta da circostanze assolutamente incompatibili, o per lo meno giudicate tali dal legislatore, colla qualità di cittadino dello Stato”<sup>50</sup>. Nella stessa direzione, la dottrina più attenta e autorevole aveva sottolineato come non si potessero applicare alla perdita della cittadinanza le regole e le presunzioni sui comportamenti concludenti applicati nell'ambito dei negozi giuridici patrimoniali, in ragione della natura e della rilevanza fondamentale per gli individui dello *status civitatis*. A questo proposito, autorevole dottrina ricordava che, in materia di cittadinanza, la legge “opportunamente non ha lasciato al libero apprezzamento del giudice la valutazione dei fatti e comportamenti nei quali si possa riscontrare una tacita manifestazione di rinuncia alla cittadinanza, ma ha tassativamente determinati i casi nei quali essa deve riscontrarsi”<sup>51</sup>.

Sulla base di tali considerazioni, la dottrina specializzata in materia era giunta alla conclusione che la perdita della cittadinanza italiana poteva dirsi perfezionata solo con l'effettiva accettazione di una nuova cittadinanza straniera, nonché in presenza di una chiara volontà espressa ai fini della rinuncia alla cittadinanza di origine<sup>52</sup>. Proprio rispetto alla naturalizzazione brasiliana questa dottrina sottolineava, a chiare lettere, che: “la perdita della cittadinanza italiana, dunque, in questi casi non si verifica se non per effetto di una rinuncia espressa”<sup>53</sup>. In pratica, in ossequio alla tutela della libertà individuale, la tesi del assolutamente prevalente nella dottrina dell'epoca (specializzata in materia di *status civitatis*) era quella secondo cui l'emigrato italiano in Brasile, per incorrere nella perdita della propria cittadinanza di origine, avrebbe dovuto: a) formulare un'istanza chiara ed inequivocabile, ai fini dell'acquisto della nuova cittadinanza straniera, in conformità alle leggi vigenti in Brasile; b) presentare una dichiarazione formale di rinuncia alla sua cittadinanza italiana originaria, non essendo sufficiente desumere tale rinuncia da indeterminati comportamenti concludenti. Quindi, l'interpretazione dottrina dominante sull'art. 11, n. 2, escludeva l'ammissibilità di rinunce per indeterminati comportamenti concludenti, proprio al fine di evitare di ammettere rinunce forzate, presunte o tacite e, comunque, non espressamente dichiarate.

Sulla base di tali premesse, ai fini della valutazione dell'elemento della volontarietà per l'acquisto della nuova cittadinanza, era stata ritenuta insufficiente la mancata presentazione della dichiarazione di rinuncia alla naturalizzazione brasiliana, nel termine indicato dalla legge<sup>54</sup>. In altre parole, si potrebbe dire (in termini attuali) che non fosse configurabile l'applicazione del meccanismo del silenzio-assenso per l'accettazione di una cittadinanza straniera. Infatti, gli studiosi dell'epoca avevano già intuito che “l'ignoranza della legge locale da parte dello straniero e la ristrettezza del tempo non permette di fondare seriamente siffatta presunzione neppur sulla mancata dichiarazione negativa richiesta dalla legge brasiliana”<sup>55</sup>. A questo riguardo, si faceva notare, altresì, come la possibilità di rinunciare alla naturalizzazione

---

<sup>50</sup> C. Bisocchi, op. cit., p. 372.

<sup>51</sup> F. Degni, op. cit., p. 199 e 200.

<sup>52</sup> G.B.C. Moraglia, *La cittadinanza italiana*, cit., p. 64, considerando la necessità di una dichiarazione espressa anche in relazione all'ipotesi, di cui al n. 2 dell'art. 11, faceva, sostanzialmente, coincidere la rinuncia tacita con i fatti, di cui all'art. n. 3, e all'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie, la quale avrebbe rinunciato tacitamente, per presunzione assoluta, alla cittadinanza italiana (art. 14).

<sup>53</sup> In tal senso, si veda F. Degni, op. cit., p. 199 e 200.

<sup>54</sup> Così, Cass. Napoli, 5 ottobre 1907, cit., “il difetto di dichiarazione contraria all'accettazione della cittadinanza brasiliana non pure riusciva inefficace a provare la rinuncia della nazionalità di origine, ma violava altresì la libertà della scelta, in quanto vincolano alla forma negativa del silenzio l'espressione positiva di voler abbandonare l'antica cittadinanza ed acquistarne una nuova”.

<sup>55</sup> S. Gemma, *Legge 13 giugno 1912 sulla cittadinanza*, Roma, 1913, p. 58, nota 2.



brasiliiana era, nei fatti, illusoria, “data l’ignoranza di tanti poveri emigrati, qualora esse non siano assistiti e consigliati da chi rappresenta in quei paesi la loro terra natale”<sup>56</sup>.

Non solo la giurisprudenza e la dottrina, ma la stessa “politica” era intervenuta per ricordare la necessità di individuare “una manifestazione e chiara volontà del cittadino italiano di diventare forestiero”, senza la quale l’individuo continuava ad essere italiano<sup>57</sup>.

In conclusione, anche sotto l’impero del codice del 1865, si sottolineava che “la rinuncia suppone la volontarietà del fatto da cui la si deduce, sicché non perdeva lo stato di cittadino chi avesse ottenuta una cittadinanza straniera non in seguito a sua domanda, ma per concessione spontaneamente fatta da uno Stato straniero od ordinata dalla legge in esso vigente”<sup>58</sup>.

Quindi, sebbene la lettura di alcune opere di civilisti dell’epoca possa anche far credere che, ai sensi dell’art. 11, n. 2, fosse configurabile una rinuncia tacita, presunta e nei fatti forzata, alla cittadinanza italiana derivante da comportamenti concludenti, da un’analisi più puntuale della dottrina specialistica e della giurisprudenza dell’epoca si evince, chiaramente, la necessità di individuare una “espressa rinuncia alla cittadinanza” italiana da parte dell’emigrante italiano; ciò per evitare che la perdita dello *status* di origine potesse avvenire in modo presunto e automatico<sup>59</sup>. L’adozione di tale prospettiva, sicuramente dominante all’epoca della vigenza del codice civile del 1865, ci permetterà anche di giungere ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dello stesso art. 11, n. 2 e n. 3, come sarà dimostrato nelle prossime pagine.

Giova, altresì, ricordare che – in ragione del carattere necessariamente volontario dell’acquisizione della cittadinanza straniera – non sussisteva nessun dubbio che la rinuncia alla cittadinanza italiana non potesse mai essere validamente realizzata da soggetti privi della capacità di agire e, quindi e soprattutto, dai minori di età.

Infatti, “prima della maggiore età o della emancipazione l’acquisto eventuale della cittadinanza straniera non può spiegare alcun effetto nei rapporti della legge nostra, la quale concedendo la facoltà di rinunciare alla cittadinanza italiana, non la concede se non a chi abbia la capacità, e non vi può essere dubbio che questa, a norma dell’art. 6 delle disposizioni preliminari al Codice civile, deve essere regolata dalla legge italiana”<sup>60</sup>. Era chiaro, infatti, che la legge che disciplina la capacità a realizzare la rinuncia alla cittadinanza italiana (anche in caso di acquisizione di una cittadinanza straniera) era la legge italiana<sup>61</sup>. La sentenza in commento della Corte d’Appello di Roma del 5/07/2021 non si discosta da questo

---

<sup>56</sup> Lo aveva sottolineato M. Vianello-Chiodo, op. cit., p. 23.

<sup>57</sup> In questo senso il famoso deputato Sidney Sonnino, durante una seduta parlamentare del 1900, in Tornata del 28 novembre 1900, Camera dei deputati, Atti del parlamento italiano. Legislatura XXI, Sessione, I, vol. I, Roma, p. 668.

<sup>58</sup> F. Degni, op. cit., p. 202.

<sup>59</sup> Così G. B. C. Moraglia, *La cittadinanza italiana*, cit., p. 141, secondo cui si produceva la perdita della cittadinanza italiana solo con la naturalizzazione forzata all’estero, accompagnata dalla “espressa rinuncia alla cittadinanza” di origine da parte dell’espatriato; nonché, nuovamente, F. Degni, op. cit., p. 202.

<sup>60</sup> Così F. Degni, op. cit., p. 206. Sul punto la dottrina unanime era unanime, si vedano, tra i tanti: G.B.C. Moraglia, *Cittadinanza e naturalizzazione*, cit., 1906, p. 127; C. Bisocchi, op. cit., p. 374; F. De Dominicis, op. cit., p. 246; G.P. Chironi e L. Abello, op. cit., p. 215, secondo cui per rinunciare alla cittadinanza italiana è necessario “essere di maggiore età”.

<sup>61</sup> G.P. Chironi e L. Abello, op. cit., p. 215, secondo cui si perfeziona la fattispecie, di cui all’art. 11, n. 2, quando “la nuova cittadinanza sia chiesta, e tal domanda sia fatta da persona capace di volere, la qual capacità si misura secondo la legge nazionale del chiedente, che fino a quando non sia determinata la perdita del suo stato di cittadino, si mantiene tale”. Nello stesso senso A. Baldassarri, *Gli effetti della naturalizzazione straniera del cittadino rispetto all’ordinamento giuridico italiano*, in *Riv. dir. int.*, 1928, p. 15, secondo cui “al momento della concessione della naturalizzazione straniera”, l’individuo deve essere “in possesso della capacità secondo la sua legge nazionale”, in quanto, per l’acquisto di una cittadinanza straniera, “il possesso della capacità giuridica” deve



principio e, infatti, afferma che: “il minore non può manifestare alcuna consapevole volontà di rinunciarvi sol perché lo Stato in cui nasce disciplina lo ‘ius soli’”<sup>62</sup>. Conseguentemente, la naturalizzazione all’estero di un cittadino italiano minore doveva “essere considerata, o nulla addirittura, o tale per lo meno da non produrre” nessun tipo di effetto giuridico rispetto alla cittadinanza originaria<sup>63</sup>, essendo chiaro che l’individuo deve avere la capacità di agire per poter optare per una cittadinanza.

In sostanza, l’art. 11, n. 2, ammetteva la perdita della cittadinanza italiana solo in conseguenza di naturalizzazioni in senso stretto, ossia di quelle consistenti in vere e proprie “ricezione di uno straniero tra i cittadini di uno Stato a mezzo di atto formale e dietro richiesta dell’individuo interessato”<sup>64</sup>. In conclusione, ai sensi dell’art. 11, n. 2, c.c. 1865, si perdeva la propria cittadinanza di origine, non solo in caso di naturalizzazione straniera concreta, pienamente efficace, totalmente volontaria, consapevole, manifestata ed esteriorizzata, ma anche in base ad una rinuncia dichiarata e consapevole alla cittadinanza italiana, realizzata da un soggetto pienamente capace di agire<sup>65</sup>.

#### 4.2. (Segue) La perdita della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 11, n. 3, c.c. 1865 (l’accettazione di un impiego da un governo estero).

In riferimento all’art. 11, n. 3, c.c. la dottrina dell’epoca aveva sottolineato come la nozione di “impiego da un governo estero” comprendeva esclusivamente gli “impieghi governativi (...) che pongono l’impiegato in dipendenza diretta da un governo straniero”, essendo esclusi da tale nozione gli impieghi pubblici, tutte le professioni, per il cui esercizio sarebbe stato necessario prestare giuramento di osservanza alle leggi dello stato straniero, nonché, a maggior ragione, ogni altra forma di lavoro autonomo o subordinato privato<sup>66</sup>. Pertanto, in base all’opinione unanime di giurisprudenza e dottrina, al cittadino veniva comminata la sanzione della perdita, ai sensi dell’art. 11, n. 3, solo in caso di esercizio di quelle “funzioni pubbliche”, per le quali il lavoratore era “alle dipendenze” e “stipendiato” dal governo estero, senza aver avuto ricevuto la preventiva autorizzazione dal governo italiano. Inoltre, doveva trattarsi di vero e proprio impiego governativo, che imponesse obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura definitiva, stabile e duratura, non essendo

---

essere valutato in base alla legge nazionale” affinché si produca la perdita della cittadinanza italiana. Analogamente C. Bisocchi, op. cit., p. 390, secondo cui l’art. 11, n. 2, è inapplicabile per le persone che non avevano la capacità di agire al momento in cui si è accordata la naturalità all’estero.

<sup>62</sup> Nello stesso senso, anche il Tribunale ordinario di Roma, si veda, *ex multis*, ordinanza, 18 marzo 2020, R.G. 1037/2019.

<sup>63</sup> Si rinvia, nuovamente, a C. Bisocchi, op. cit., p. 391, con ampi riferimenti anche alla giurisprudenza francese dell’epoca.

<sup>64</sup> Per il concetto di naturalizzazione in senso stretto si veda E. Lapenna, *La cittadinanza nel diritto internazionale generale*, Milano, 1966, p. 58, il quale richiama l’insegnamento di Oppenheim.

<sup>65</sup> In questa direzione, è l’orientamento unanime del Tribunale ordinario di Roma, ad esempio nelle ordinanze dei processi RG n. 12781/2019, 16148/2019 e 38773/2019: “In tema di cittadinanza, l’acquisto della cittadinanza straniera, non implica la perdita automatica della cittadinanza italiana, la quale richiede che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente ovvero se verificatosi senza il concorso della volontà dell’interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana. Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino che può perdersi solo per rinuncia. Ne consegue che dal mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana non ne può discendere l’automatica perdita della cittadinanza italiana. Nello stesso senso Corte d’Appello L’Aquila, Sent., 19-05-2021, secondo cui “l’ottenimento della cittadinanza straniera, che ai sensi dell’art. 11 cod. civ. del 1865 comportava la perdita della cittadinanza italiana, presupponeva ontologicamente una preventiva richiesta della predetta cittadinanza straniera da parte dell’interessato, e che dunque la perdita della cittadinanza italiana non poteva mai essere l’effetto di un automatismo o di un comportamento meramente negativo del cittadino, non potendo le leggi di un paese straniero derogare alle norme imperative nazionali in ordine all’acquisto ed alla perdita della cittadinanza.

<sup>66</sup> Così E. Pacifici-Mazzoni, op. cit., p. 88.

L’origine della disposizione, di cui al n. 3 dell’art. 11 c.c. 1865, si rinviene nell’art. 17, n. 2, del codice civile francese del 1804.





sufficiente un “semplice” un impiego pubblico (statale, comunale o provinciale)<sup>67</sup>. A questi fini si specificava che non comportava la perdita della cittadinanza italiana, lo svolgimento della professione di professore (anche universitario), di medico in ospedale pubblico, nonostante la retribuzione provenisse dal governo<sup>68</sup>. Tra l’altro, si faceva notare come la giurisprudenza interpretasse ancor più restrittivamente l’art. 11, n. 3, ritenendosi che il governo italiano potesse dare un consenso tacito all’esercizio ad impiego governativo<sup>69</sup>.

Come noto, il legislatore italiano (seguendo l’esempio del Belgio e del Lussemburgo<sup>70</sup>), giunse – a mezzo dell’art. 35 della legge sull’immigrazione del n. 24 del 1901 – all’abrogazione della prima parte dell’art. 11, n. 3, c.c. 1865, permettendo l’assunzione di funzioni pubbliche all’estero, senza nessuna conseguenza rispetto alla cittadinanza di origine<sup>71</sup>; ciò anche al fine di incentivare gli italiani emigranti ad esercitare all’estero “un’alta influenza morale, intellettuale e politica”<sup>72</sup>. Come vedremo, la legge n. 555 del 1912 reintrodusse la disposizione in discorso, ma non prevedendo nessuna forma di perdita automatica, adottando una soluzione più liberale.

Ad ogni modo, giova sottolineare che i c.d. casi di perdita, presunta e forzata, della cittadinanza, di cui all’art. 11, n. 2 e n. 3, erano considerati tassativi e di stretta interpretazione. Infatti, si faceva notare come sarebbe “troppo grave” dare al giudice una “incondizionata libertà” in “una materia così importante, come quella dell’appartenenza politica delle persone”<sup>73</sup>.

#### 4.3. (Segue) *L’emigrazione e l’inserimento del cittadino italiano in una società estera non è causa di perdita della cittadinanza di origine perdita della cittadinanza.*

Analizzati i casi di perdita della cittadinanza, previsti dall’art. 11 c.c. 1865, è importante specificare che, in nessuna delle varie leggi italiane in materia di cittadinanza, che si sono succedute nel tempo, è stata mai prevista quale causa di perdita dello *status civitatis* quella della “avvenuta integrazione” dell’individuo nella comunità statale straniera<sup>74</sup>. Di per sé, l’emigrato italiano era considerato “soltanto un cittadino all’estero”, come ricordava autorevole dottrina internazionalistica<sup>75</sup>.

Tra l’altro, la dottrina specialistica dell’epoca aveva sottolineato l’ingiustizia di considerare come “volontariamente rinuncianti” alla loro cittadinanza d’origine coloro che sono emigrati, in quanto mossi da esigenze economiche “ad essi

<sup>67</sup> C. Bisocchi, op. cit., p. 443; nello stesso senso F. Degni, op. cit., p. 226, e, più di recente, G. Tintori, op. cit., p. 71.

<sup>68</sup> Così E. Pacifici-Mazzoni, op. cit., p. 88.

<sup>69</sup> Così E. Pacifici-Mazzoni, op. cit., p. 88.

<sup>70</sup> Come ricorda F. Degni, op. cit., p. 227.

<sup>71</sup> R. Clerici, op. cit., p. 24; Capalozza, op. cit., p. 119.

<sup>72</sup> Lo ricorda C. Bisocchi, op. cit., p. 442.

<sup>73</sup> C. Bisocchi, op. cit., p. 438.

<sup>74</sup> Da quanto riferisce A.F. Panzera, op. cit., p. 193, esistono ordinamenti in cui viene prevista la perdita della cittadinanza in presenza di fattispecie che evidenziano “l’avvenuta integrazione dell’individuo in una comunità statale straniera: così nell’ipotesi di volontario esercizio di diritto o adempimento di doveri connessi ad una cittadinanza straniera”. Ma, come detto nel testo, la legge italiana è chiara nell’escludere che l’integrazione di un proprio cittadino in una comunità straniera sia un caso di perdita della cittadinanza, anche in ragione della tassatività dei motivi di decadenza dallo *status civitatis*.

<sup>75</sup> Si veda A. Baldassarri, *Gli effetti della naturalizzazione straniera del cittadino rispetto all’ordinamento giuridico italiano*, in *Riv. dir. int.*, 1928, p. 5.



perniciosa”; per tale motivo “l’emigrazione dall’uno all’altro Stato” non poteva implicare “logicamente con sé e di per sé il cambiamento della cittadinanza”<sup>76</sup>.

La legge italiana ha, quindi, sempre rigettato la soluzione di prevedere la perdita della cittadinanza in caso di trasferimento all’estero del proprio domicilio con l’intenzione di non tornare più in patria<sup>77</sup>, a differenza di quanto hanno fatto altri paesi, a regime autoritario e dittatoriale, come la Repubblica democratica tedesca (la c.d. Germania dell’Est), che, infatti, privava della cittadinanza i cittadini che lasciavano il territorio statale senza autorizzazione<sup>78</sup>.

Anzi nel secolo XIX° l’emigrazione italiana veniva incentivata e considerata una risorsa e non dava luogo a nessun tipo di sanzione, come poteva essere la perdita della cittadinanza. Era, all’opposto, incentivato il legame con la madre patria. Non è un caso che la nostra legge ha sempre cercato di tutelare ed incentivare l’emigrazione. In linea di continuità, la stessa Costituzione Repubblicana ha disposto: “Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge” (art. 16); la Repubblica “Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero” (art. 35, comma 4).

Pertanto, la richiamata interpretazione restrittiva della perdita della cittadinanza, di cui all’art. 11 c.c. 1865 – finalizzata a salvaguardare la cittadinanza italiana e a permettere la sua trasmissione agli figli degli emigranti – non solo era conforme allo spirito liberale dell’epoca e sostenuta da autorevole dottrina, ma era anche perfettamente in linea con l’orientamento politico dell’epoca, tendente a conservare il legame di coloro che avevano lasciato l’Italia con il paese di origine<sup>79</sup>. Come noto, gli italiani erano un popolo di emigranti e non ci si poteva permettere che gli emigranti potessero perdere il proprio *status civitatis* o non potessero trasmetterlo unicamente in ragione del fatto che si trovassero in suolo straniero e del loro inserimento in una società straniera. L’Italia, infatti, considerava i propri emigranti e i loro discendenti “come un capitale demografico che non si sarebbe mai disperso definitivamente”, sia per ragioni politiche che per motivi culturali, attraverso una legislazione finalizzata a “conservare la cittadinanza degli emigranti”<sup>80</sup>.

#### 4.4. (Segue) Il principio internazionale di effettività della cittadinanza.

Essendo stato richiamato dalla sentenza della Corte romana, come ulteriore motivo di rinuncia alla cittadinanza italiana, è opportuno ricordare, per sommi capi, il principio di effettività della cittadinanza nel diritto internazionale.

È opportuno ricordare, in via preliminare, che rispetto al regime giuridico della cittadinanza, ogni Stato gode di “ampia autonomia” nel fissare “i requisiti, i modi di acquisto e perdita ed i contenuti propri dello *status civitatis*”<sup>81</sup>. Riconosciuta questa generale autonomia in materia di cittadinanza, nel diritto internazionale, il principio di effettività della cittadinanza è inteso come limite a tale autonomia ed, in particolare, un “limite negativo alla libertà dello Stato” di concedere cittadinanze in mancanza del c.d. “collegamento effettivo (*genuine link*) tra lo Stato e l’individuo”<sup>82</sup>. Non solo, il

<sup>76</sup> C. Bisocchi, op. cit., p. 437, anche in nota.

<sup>77</sup> C. Bisocchi, op. cit., p. 361

<sup>78</sup> Sulla perdita della cittadinanza per allontanamento dal territorio, si veda la monografia di S. Marinai, op. cit., p. 49 ss.

<sup>79</sup> In questo senso, si veda G. Tintori, op. cit., p. 100.

<sup>80</sup> Sul punto, si veda G. Tintori, op. cit., p. 54, ricorda come la massiccia presenza di italiani all’estero era il frutto di “uno strumento politico potenziale, da utilizzarsi in chiave strategica internazionale”.

<sup>81</sup> Per tutti, si veda B. Barel, op. cit., p. 379.

<sup>82</sup> Il principio venne elaborato nel famoso caso *Nottebohm* del 1955, deciso dalla Corte Internazionale di Giustizia. Si veda sul punto, tra i tanti, L. Panella, *La cittadinanza e le cittadinanze nel diritto internazionale*, Napoli, 2009, p. 112 ss., secondo cui in applicazione di tale principio, “il legame giuridico di cittadinanza che assume rilievo non deve essere fondato sulla finzione, ma su un vincolo reale



principio di effettività, recentemente unito a quello di proporzionalità, è considerato un limite per gli Stati anche in materia di perdita dello *status civitatis*, non essendo ammissibili casi di decadenza arbitraria della cittadinanza in presenza di un legame dell'individuo con la realtà sociale<sup>83</sup>.

Inoltre, il principio internazionale di effettività viene visto come un limite alla possibilità di rinunciare alla propria cittadinanza originaria, quando è ancora sussistente e attuale un collegamento effettivo con lo Stato di origine<sup>84</sup>. Tuttavia, come anche precedentemente dimostrato, il principio internazionale di effettività non può essere considerato un motivo di rinuncia (tacita, presunta o forzata) alla cittadinanza, senza che si rinvenga in un determinato sistema giuridico una disposizione normativa espressa in tal senso. Gli Stati sono, infatti, liberi di considerare propri cittadini anche coloro che espatriano e conducono la propria vita all'estero, senza che ciò costituisca nessuna violazione del principio di effettività.

In base a tali considerazioni, solleva dubbi e perplessità il richiamo al principio di effettività nella cittadinanza internazionale, contenuto nella sentenza in commento, dal momento in cui il c.d. principio del collegamento effettivo non impone affatto di attribuire una nuova cittadinanza ad un individuo, senza che questi abbia formulato un'espressa richiesta in tal senso, né tantomeno è possibile privare una persona della propria cittadinanza di origine in base al richiamato principio, in ragione della sua emigrazione e del suo inserimento in una società straniera. In altri termini, in base al principio internazionale di effettività, una nuova cittadinanza può essere concessa ad un individuo solo se esiste un reale e concreto collegamento con una realtà sociale, non potendo essere concesse cittadinanze fittizie, ma sarebbe parimenti contrario ai principi internazionali imporre coattivamente una cittadinanza a colui che preferisce trascorrere molti anni della propria vita all'estero, mantenendo il suo stato di straniero, senza esprimere una chiara volontà di volersi naturalizzare e di rinunciare alla propria cittadinanza di origine. Tra l'altro, la stessa dottrina internazionalistica ha fatto

---

tra Stato ed individuo, come conseguenza della effettiva autorità dello Stato nei confronti delle persone che si trovano sotto la propria giurisdizione". L'Autrice, op. cit., p. 116, parla anche di un limite positivo degli Stati che, in presenza di determinate circostanze di fatto, devono attribuire a coloro che presentano un particolare legame con la realtà sociale. Sul punto si rinvia anche a D. Kochenov, *Cittadinanza*, Bologna, 2020, p. 91 ss.

<sup>83</sup> A. Panzera, op. cit., pp. 197-198.<sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>

Si ricorda che la Corte di Giustizia UE (sentenza del 2 marzo 2010, Rottmann, C-135/08, EU:C:2010:104, punti 39 e 41 e giurisprudenza ivi citata), ha ritenuto che "la determinazione dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza rientra, in conformità al diritto internazionale, nella competenza di ciascuno Stato membro"; tuttavia "il fatto che una materia rientri nella competenza degli Stati membri non impedisce che, in situazioni ricadenti nell'ambito del diritto dell'Unione, le norme nazionali di cui trattasi debbano rispettare quest'ultimo. La stessa Corte (12/03/2019, *Tjebbes*, causa C-221/17) ha, comunque, aggiunto dei limiti all'autonomia degli Stati membri in materia di cittadinanza, in quanto: "**L'articolo 20 TFUE, letto alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che prevede, a determinate condizioni, la perdita ipso iure della cittadinanza di tale Stato membro comportando, nel caso di persone che non sono in possesso anche della cittadinanza di un altro Stato membro, la perdita del loro status di cittadino dell'Unione europea e dei diritti ad esso correlati, a condizione che le autorità nazionali competenti, inclusi, se del caso, gli organi giurisdizionali nazionali, possano esaminare, in via incidentale, le conseguenze di tale perdita della cittadinanza e, eventualmente, far riacquistare ex tunc la cittadinanza agli interessati, in occasione della domanda, da parte dei medesimi, di un documento di viaggio o di qualsiasi altro documento comprovante la loro cittadinanza. Nell'ambito di siffatto esame, tali autorità e organi giurisdizionali devono verificare se la perdita della cittadinanza dello Stato membro interessato, che comporta quella dello status di cittadino dell'Unione, rispetti il principio di proporzionalità con riferimento alle conseguenze che essa determina sulla situazione di ogni interessato e, se del caso, dei suoi familiari, sotto il profilo del diritto dell'Unione.**"

<sup>84</sup> Così Clerici, op. cit., p. 362, la quale ricorda che "una volontaria dismissione dello status civitatis da parte del cittadino residente in Italia potrebbe rilevarsi in contrasto con il principio di effettività".



notare come siano contrarie ai principi internazionali sulla cittadinanza le naturalizzazioni forzate di individui, che prescindono dal loro consenso<sup>85</sup>.

## 5. Il fenomeno della doppia cittadinanza nel codice civile del 1865.

Ricordato l'istituto della perdita della cittadinanza nel c.c. del 1865, è necessario trattare, nei limiti del presente contributo, il fenomeno della doppia cittadinanza sotto l'imperio di tale codice.

È risaputo che nel secolo XIX e per buona parte del secolo XX, il possesso di due cittadinanze in capo ad uno stesso individuo era, in generale, considerato con disfavore, ma non sempre con vere e proprie argomentazioni giuridiche da parte della dottrina<sup>86</sup>. Tuttavia, pur adottandosi in genere come premessa il principio della unitarietà della cittadinanza, alcuni casi di doppia cittadinanza erano, nei fatti, ammessi e direttamente riconosciuti come legittimi, nonché perfettamente validi ed efficaci, sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina, in ragione del carattere volontario dell'acquisto di una cittadinanza straniera e in ossequio al principio della unità familiare della cittadinanza.

In altre parole, in ragione del carattere necessariamente spontaneo dell'acquisto di una cittadinanza straniera, era possibile ammettere anche sotto la vigenza del c.c. del 1865 delle situazioni, di fatto, di doppia cittadinanza. In primo luogo, la configurabilità dei casi di doppia cittadinanza derivava dal richiamato principio autonomia di ogni Stato in materia di cittadinanza e, quindi, dalla applicazione, in via concomitante e concorrente e nei confronti di uno stesso individuo, dei due criteri base di trasmissione dello *status civitatis*, ossia: il criterio dello *ius soli*, tipico dei paesi sudamericani, in base al quale si era cittadini in ragione della nascita in un determinato territorio; il criterio dello *ius sanguinis*, adottato dalla legge italiana, in base al quale si era cittadini per il fatto della discendenza<sup>87</sup>.

Per effetto di tale concomitante e concorrente applicazione dei due richiamati criteri di trasmissione dello *status civitatis* e non potendo un soggetto minore (nato in paese *ius soli*) validamente rinunciare alla cittadinanza italiana (trasmessagli dal genitore), il figlio di un emigrante italiano possedeva necessariamente due cittadinanze. Tale circostanza non era sfuggita né alla dottrina né alla giurisprudenza dell'epoca. Si sottolineava, da più parti, l'ammissibilità per un individuo di possedere due cittadinanze, rientrando nella logica dell'autonomia di ciascuno Stato<sup>88</sup>. Quindi, “anche in omaggio a quella

---

<sup>85</sup> In questo senso A. Baldassarri, *Gli effetti della naturalizzazione straniera del cittadino rispetto all'ordinamento giuridico italiano*, in *Riv. dir. int.*, 1927, p. 497 ss., spec. p. 512; Id., *Gli effetti della naturalizzazione straniera del cittadino rispetto all'ordinamento giuridico italiano*, in *Riv. dir. int.*, 1928, p. 7, secondo cui “in base al diritto internazionale nessun valore può avere, per lo Stato cui il cittadino appartiene, la naturalizzazione coattiva straniera”; F. Durante, *Doppia o plurima cittadinanza nella protezione diplomatica*, in *Riv. dir. int.*, 1956, p. 170, spec. p. 183; A.F. Panzera, op. cit., p. 232.

<sup>86</sup> Lo fanno notare, infatti, C. Margiotta e O. Vonk, *Doppia cittadinanza e cittadinanza duale: normative degli Stati membri e cittadinanza europea*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2010, n. 4, 13 ss., § 1°, i quali ricordano che: “La letteratura dalla fine del XIX all'inizio del XX secolo ha tradizionalmente criticato la doppia cittadinanza, ma essenzialmente con argomentazioni non giuridiche. È in questo contesto che Weiss formulò la nota affermazione secondo cui ‘non si possono avere due patrie, come non si possono avere due madri’. Non utilizzò un argomento strettamente giuridico, ma sostenne che la relazione di tipo affettivo che esiste fra individuo e Stato è un ostacolo al riconoscimento della doppia cittadinanza”.

<sup>87</sup> F. Durante, op. cit., p. 185; Gemma, p. 51.

<sup>88</sup> N. Samama, op. cit., p. 23, secondo cui: “Dire che un individuo ha due cittadinanze e dire che uno Stato riconosce in un individuo due cittadinanze son due cose affatto diverse”



unità familiare (...), finché dura la minore età”, il bambino/a è italiano/a se figlio/a di padre cittadino e tale rimane anche da maggiorenne, salva la possibilità di rinuncia<sup>89</sup>. Nella stessa direzione si era espressa la giurisprudenza italiana di merito più risalente<sup>90</sup>, ripresa anche dalla recente e già richiamata sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila del 2021<sup>91</sup>. Infine, ricordava opportunamente il Baldassarri che sussisteva un caso di doppia di cittadinanza, con il mantenimento di quella italiana, quando una legge straniera imponeva una naturalizzazione forzata: “la naturalizzazione del cittadino all’estero non spontanea, ma solo volontaria, non sarà riconosciuta efficace nell’ordinamento giuridico italiano di guisa che consegua la perdita della cittadinanza; si avrà, cioè, un caso di doppia cittadinanza”<sup>92</sup>.

In sostanza, sotto l’impero del codice civile del 1865, il c.d. principio dell’unicità della cittadinanza veniva, giustamente, applicato in caso di acquisto spontaneo di una cittadinanza straniera, poiché solo in tal caso “l’atto straniero di naturalizzazione” diventava “rilevante nell’ordinamento giuridico italiano”<sup>93</sup>, restando ammissibili in base alla legge italiana i casi di doppia cittadinanza insorgenti fin dal momento della nascita. Il principio di unicità della cittadinanza, da un lato, e il principio di autonomia degli Stati nella regolamentazione delle proprie leggi in materia di *status civitatis*, dall’altro lato, portava alla conclusione di considerare con disfavore solo le c.d. forme istituzionalizzate di doppie cittadinanze (previste da una medesima legge nazionale), essendo, invece, perfettamente ammessi i c.d. casi di doppia cittadinanza “accidentali”, come accadeva in base all’applicazione concorrente del criterio dello *ius soli* e di quello dello *ius sanguinis*, nei confronti di uno stesso individuo in base a due ordinamenti giuridici diversi.

#### 6. L’evoluzione della disciplina della perdita della cittadinanza italiana: la legge n. 555 del 1912; la legge n. 91 del 1992; l’evoluzione della giurisprudenza.

Senza poter descrivere compiutamente l’evoluzione del regime della perdita della cittadinanza nelle leggi n. 555 del 1912 e n. 91 del 1992, possiamo ricordarne a grandi linee alcuni aspetti essenziali, utili all’analisi della sentenza in commento.

---

<sup>89</sup> S. Gemma, op. cit., p. 51.

<sup>90</sup> Corte di Appello di Casale del 15 aprile 1902, aveva deciso che: “(...) non perde la cittadinanza italiana e non acquisisce la cittadinanza straniera il figlio minore di cittadino italiano residente all’estero, pel solo fatto che lo Stato estero attribuisca la propria nazionalità a chi sia nato nel suo territorio, sebbene da straniero e che vi abbia domicilio (...). A convincerci dell’erroneità di tale ragionamento basterebbe considerare l’assurdo che ne scaturisce. Se il cittadino italiano potesse perdere la cittadinanza italiana indipendentemente da qualunque manifestazione estrinseca la propria volontà di perderla, basterebbe che la Colombia sancisse nella propria Costituzione, e nessuno potrebbe impedirglielo, che tutti i nativi di Roma acquistano per ciò solo la cittadinanza colombiana, perché ogni romano dovesse dirsi aver perduto la cittadinanza italiana. Il ragionamento degli appellanti correrebbe ugualmente e non cambierebbe di un filo la conseguenza. Ma la lettera stessa della legge è troppo chiara perché possa lasciar dubbi al riguardo e non occorre nemmeno ricorrere per la sua interpretazione ad entrare nell’esame del suo spirito, anche più contrario alla tesi degli appellanti”. Continuava la Corte: “L’art. 4 del cod. civ. non soffre eccezione alcuna: tutti coloro che nascono da padre italiano sono italiani. Il successivo art. 11, lungi dallo stabilire una eccezione, non fa che vieppiù rafforzare quanto si è statuito nell’art. 4”.

<sup>91</sup> La Corte di appello dell’Aquila, nella citata sentenza del 19.05.2021, afferma che: “(...) l’interpretazione delle norme del codice civile del 1865 proposta dalla parte resistente contraddice la finalità del legislatore dell’epoca di mantenere l’identità della cittadinanza all’interno del nucleo familiare, giacché avrebbe comportato che tutti i figli degli emigrati italiani nati nei Paesi che prevedano lo *ius loci*, vale a dire la quasi totalità dei Paesi del continente americano, sarebbero divenuti cittadini stranieri al contrario dei loro genitori. Ciò, tra l’altro, in contrasto con la politica del governo italiano tesa a mantenere un legame con gli emigrati all’estero, considerati come una possibile risorsa per la nazione.”

<sup>92</sup> A. Baldassarri, *Gli effetti della naturalizzazione straniera del cittadino rispetto all’ordinamento giuridico italiano*, in *Riv. dir. int.*, 1928, p. 12.

<sup>93</sup> A. Baldassarri, *Gli effetti della naturalizzazione straniera del cittadino rispetto all’ordinamento giuridico italiano*, in *Riv. dir. int.*, 1928, p. 12.



La legge del 1912 prevedeva, essenzialmente, due articoli in materia di perdita volontaria: l'art. 7 che disciplinava il caso di coloro che possedevano una doppia cittadinanza fin dalla nascita; l'art. 8 che regolava l'ipotesi dei cittadini italiani che acquisivano una cittadinanza straniera nel corso della vita.

L'art. 7 disponeva che: "Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi". Sul punto, il legislatore del 1912 si limitava a recepire e formalizzare quanto già applicato dalla giurisprudenza dell'epoca sui casi di doppia cittadinanza dei figli degli emigranti italiani, nati in paesi *ius soli*. In questi casi, l'art. 7 della Legge del 1912 chiariva anche che tali individui, doppi cittadini fin dalla nascita, potevano rinunciare, in maniera espressa, alla cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età.

Quanto all'art. 8, questo prescriveva espressamente: "Perde la cittadinanza: 1. Chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza; 2. chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza". Il caso, di cui al n. 1 dell'art. 8, della Legge n. 555 del 1912 era simile a quello della perdita forzata (presunta e tacita), di cui all'art. 11, n. 2, c.c. 1865, in quanto perdeva la cittadinanza italiana di origine colui che ne acquisiva una straniera e fissava la propria residenza all'estero<sup>94</sup>. Nell'art. 8, n. 2, veniva stabilito che in caso di acquisto involontario di una cittadinanza straniera, era necessaria una dichiarazione espressa di rinuncia alla cittadinanza italiana, oltre al trasferimento della residenza all'estero. Infine, nel n. 3 dell'art. 8 si prevedeva una perdita della cittadinanza per colui che, "avendo accettato impiego da un governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio"<sup>95</sup>.

Parimenti a quanto previsto nel c.c. del 1865, anche le rinunce, di cui all'art. 7 e 8 della legge n. 555 del 1912, potevano essere validamente compiute solo da soggetti maggiorenni e pienamente capaci<sup>96</sup>.

Infine, con la vigente legge n. 91 del 1992 si rafforzava il ruolo della volontà dell'interessato quanto alla perdita del proprio stato di cittadino italiano. Con l'attuale art. 11 cade ogni ostacolo al possesso di doppie cittadinanza, nella misura in cui: "Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero". Oggi, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve provenire, quindi, da una dichiarazione espressa dell'interessato, salve le c.d. ipotesi di "privazione sanzionatoria della cittadinanza"<sup>97</sup>.

L'attuale disciplina della perdita della cittadinanza, pertanto, è contraria a qualsiasi automatismo in tema di perdita della cittadinanza<sup>98</sup>, poiché, come indicato dalla Corte costituzionale, "la perdita automatica o la conservazione della

---

<sup>94</sup> A differenza di quanto previsto dall'art. 11, n. 2, c.c., la legge n. 555 del 1912 subordinava la perdita della cittadinanza italiana anche al trasferimento all'estero della residenza, oltre all'acquisto della cittadinanza straniera. A. Baldassarri, *Gli effetti della naturalizzazione straniera del cittadino rispetto all'ordinamento giuridico italiano*, in *Riv. dir. int.*, 1928, p. 10, aveva messo in risalto la sostanziale continuità tra l'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del 1912 e l'art. 11, n. 2, del c.c. 1865, nella misura in cui entrambe le normative presupponevano un acquisto volontario della cittadinanza straniera.

<sup>95</sup> Data la sua formulazione, l'art. 8, n. 3, della Legge del 1912 era molto più liberale rispetto all'art. 11, n. 3, del c.c. 1865. Ad ogni modo, ricorda S. Bariatti, op. cit., p. 41, che la disposizione, di cui all'art. 8, n. 3, "non pare sia mai stata applicata e, anzi, secondo una parte della dottrina sarebbe stata abrogata dall'art. 22 della Costituzione".

<sup>96</sup> Entrambe le norme presuppongono il raggiungimento della maggiore età, ricorda C. Clerici, op. cit., p. 48.

<sup>97</sup> Su cui si veda B. Barel, op. cit., p. 407 ss. Non attiene all'oggetto del presente scritto la trattazione dei casi di revoca della cittadinanza italiana.

<sup>98</sup> R. Clerici, op. cit., p. 369.



cittadinanza italiana” non può derivare “dall’esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”<sup>99</sup>. Inoltre, la legge attuale del 1992 favorisce la conservazione della cittadinanza italiana in caso di acquisto di una cittadinanza straniera e attribuisce un ruolo sempre più importante alla volontà dell’interessato<sup>100</sup>. Attualmente, quindi, è caduto qualsiasi ostracismo nei confronti della c.d. doppia cittadinanza, perfettamente ammessa, sia dalla legge italiana vigente che in base ai principi costituzionali del pluralismo (art. 2 Cost.)<sup>101</sup>.

7. *Ancora sulla perdita e sulla rinuncia alla cittadinanza italiana: la necessità di adottare una interpretazione costituzionalmente orientata.*

Ai fini della presente indagine, è opportuno ricordare che, dal punto di vista della teoria generale del diritto, la rinuncia è “un negozio giuridico, con causa neutra che produce effetti immediati, unilaterale, normalmente non recettizio e non revocabile”<sup>102</sup>. “Rinunciare vuol dire spogliarsi di qualcosa o desistere dal fare qualcosa” e, pertanto, l’atto di rinuncia deve essere qualificato come un fatto estintivo<sup>103</sup>.

In via generale, gli *status* sono delle situazioni giuridiche indisponibili e irrinunciabili, salvo diversa previsione della legge, come accade, appunto, in materia di cittadinanza<sup>104</sup>.

Pare evidente che alla fattispecie della rinuncia alla cittadinanza deve essere applicata quella legge vigente al momento in cui tale atto viene realizzato e, comunque, la legge vigente al momento in cui un individuo può compiere una rinuncia valida ed efficace, in base al noto principio *tempus regit actum*. Da ciò deriva che, in base al richiamato principio, al soggetto minore (il quale ha acquistato la cittadinanza in base all’art. 4 del c.c. 1865, ma che diviene maggiorenne solo dopo l’entrata in vigore della legge n. 555 del 1912) deve essere applicata la normativa sulla rinuncia, di cui agli artt. 7 e 8 della Legge del 1912 e non quella del c.c. del 1865, poiché si deve applicare la legge vigente al momento in cui l’individuo, maggiorenne e con piena capacità d’agire, può realizzare una rinuncia valida alla cittadinanza italiana<sup>105</sup>.

---

<sup>99</sup> C. Cost., n. 87 del 1975.

<sup>100</sup> S. Bariatti, op. cit., p. 43.

<sup>101</sup> C. Margiotta e O. Vonk, *Doppia cittadinanza e cittadinanza duale: normative degli Stati membri e cittadinanza europea*, cit., § 1°, ricordano che: “Se si percepisce la nazionalità come legame giuridico fra l’individuo e lo Stato, non è chiaro perché una persona non possa avere legami di questo tipo con più di uno Stato: sarebbe solo uno dei tanti esempi di legami multipli. Occorre infatti ricordare come le persone possano avere più di un attaccamento di tipo non-statale: ad esempio, l’attaccamento alla famiglia, all’etnia o alla comunità religiosa. Questi diversi legami possono anche confliggere con la lealtà verso lo Stato, eppure nessuno sosterebbe che queste lealtà siano incompatibili con la qualità di cittadino. Non è forse giunto il momento di accettare legami concorrenti e fedeltà nei confronti di più Stati così come si accettano i diversi attaccamenti verso gruppi o organizzazioni non-statali?”

<sup>102</sup> G. Iaccarino, *La rinuncia nel diritto italiano*, I, Napoli, 2020, p. 6.

<sup>103</sup> G. Iaccarino, op. cit., p. 1. Sulla rinuncia quale fatto estintivo con cui un soggetto abdica alla situazione giuridica di cui è titolare, si vedano anche: L. Bozzi, *La negoziabilità degli atti di rinuncia*, Milano, 2008; F. Macioce, *Il negozio di rinuncia nel diritto privato*, I, Napoli, 1992, p. 77.

<sup>104</sup> G. Iaccarino, op. cit., p. 33.

<sup>105</sup> In questo senso, è l’orientamento della stessa Corte d’Appello di Roma, Sez. I, la quale, in una recente sentenza del 16 giugno 2021, ammette l’esistenza della doppia cittadinanza per una persona, nata negli USA nel 1901, che era “cittadina americana iure soli ed al contempo cittadina italiana iure sanguinis, essendogli stata la cittadinanza italiana trasmessa dal padre al momento della nascita”, applicando, pertanto, l’art. 7 della legge n. 555 del 1912 anche agli individui nati prima dell’entrata in vigore di tale legge, concludendo che “tutte le vicende relative alla eventuale perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore non incidono sullo stato di cittadinanza del figlio, salva la facoltà di rinuncia alla cittadinanza italiana al conseguimento della maggiore età”.



In particolare, quanto alla perdita della cittadinanza italiana (qualità essenziale della persona, con carattere d'assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità), abbiamo già accennato all'inizio di questo scritto, che la sua perdita si verifica in base ad un fatto istantaneo (la rinuncia), il quale, comunque, produce effetti permanenti e perduranti nel tempo. Dato il carattere permanente degli effetti della perdita di un individuo (anche se deceduto), il perdurare delle conseguenze di tale perdita di un ascendente sono in grado di ripercuotersi sui discendenti. In altre parole, la perdita della cittadinanza è effetto perdurante nel tempo e giustiziabile in ogni tempo.

Come riconosciuto dalla Suprema Corte, nella fondamentale sentenza n. 4466 del 2009, i discendenti di un avo italiano, ancora in vita, sono titolari di un diritto imprescrittibile al riconoscimento del loro *status civitatis*, il quale dipende dalla dimostrazione dell'acquisto dello stato di cittadino e della sua mancata perdita, anche in riferimento agli ascendenti già deceduti, rispetto ai quali “la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto”<sup>106</sup>.

Come ricordato più volte dalla nostra Corte Costituzionale, “tra più significati possibili” di una legge “occorre preferire quello conforme a Costituzione”<sup>107</sup>. Da tale insegnamento deriva che tutte le disposizioni precostituzionali – che possono produrre effetti ingiusti e discriminanti perduranti nel tempo – devono essere oggetto di una interpretazione costituzionalmente orientata<sup>108</sup> e, qualora ciò non sia possibile, devono essere dichiarate illegittime attraverso una pronuncia di incostituzionalità sopravvenuta, come accaduto per i menzionati casi di perdita automatica della cittadinanza.

Ed è proprio sulla base di un'interpretazione costituzionalizzante che la Suprema Corte è giunta ad offrire una nuova lettura (costituzionalmente orientata) dell'art. 8, n. 1 della Legge n. 555 del 1912, che (al pari dell'art. 11, n. 2, c.c. 1865) sembrava prevedere una rinuncia tacita (ossia presunta e forzata) alla cittadinanza italiana in ragione dell'acquisto di una cittadinanza straniera, accompagnato dal trasferimento della residenza all'estero<sup>109</sup>. In particolare, nella richiamata sentenza, la Suprema Corte giunge ad escludere la perdita della cittadinanza italiana anche in presenza della “proposizione dell'istanza di naturalizzazione” ai fini dell'acquisto di una cittadinanza straniera, da parte dell'interessata, in quanto tale istanza non costituisce una prova sufficiente per dimostrare l'esistenza di una scelta libera e volontaria

---

<sup>106</sup> Così Cass., 25 febbraio 2009, n. 4466, secondo cui: “Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto”.

<sup>107</sup> Tra le tante, si veda C. Cost., 7 gennaio 2000, n. 1.

<sup>108</sup> Sulla necessità di adottare una interpretazione costituzionalmente orientata, si vedano, tra i tanti: N. Lipari, *Le fonti del diritto*, Milano, 2008, p. 213 ss.

<sup>109</sup> Cass., 03 novembre 2016, n. 22271, secondo cui “ponendosi l'accento sulla necessaria volontarietà della rinuncia alla cittadinanza, emergente dagli interventi della Corte costituzionale in materia, si è rilevato come le stesse ipotesi previste dalla L. n. 555 del 1912, art. 8, possano essere ritenute, se interpretate alla luce delle scelte compiute dal legislatore del 1992, non equiparabili all'espressione di una volontà abdicativa liberamente determinatasi (cfr. Cass., Sez. 6<sup>^</sup>, 5 novembre 2015, n. 22608; 18 marzo 2014, n. 6205), con ciò lasciandosi chiaramente intendere che, al di là della spontaneità della scelta cui è riconducibile l'acquisto della cittadinanza straniera, ciò che conta, in definitiva, è proprio la configurabilità della rinuncia a quella italiana come atto consapevole e volontario dell'interessato”.





rispetto alla rinuncia alla cittadinanza italiana di origine<sup>110</sup>. In pratica, la Suprema Corte giunge a dare un'interpretazione costituzionalizzante della legge n. 555 del 1912, nella misura in cui anche rispetto al caso di rinuncia tacita (presunta e coatta) dell'art. 8, della L. n. 555/1912, si deve, comunque, individuare un atto libero, volontario e consapevole. Di fatto, con l'importante pronuncia n. 22271 del 2016, la Suprema Corte considera che tutte le varie modalità di perdita tacita, forzosa, tacita, automatica o presunta (che dir si voglia), non sono compatibili con l'attuale assetto dell'istituto della cittadinanza e devono essere oggetto di una interpretazione costituzionalmente orientata, da cui deriva la necessità di individuare, comunque e in ogni caso, una chiara, libera, manifesta, consapevole e dichiarata volontà alla rinuncia della cittadinanza italiana.

Tornando alla disciplina della perdita della cittadinanza nella disciplina previgente, già abbiamo dimostrato che sia la dottrina maggioritaria che la giurisprudenza, formatasi sotto l'imperio del c.c. del 1865, avevano escluso la possibilità di ammettere una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana in base a comportamenti concludenti, dovendo rinvenirsi a tali fini sempre una dichiarazione espressa da parte del titolare dello *status*. L'entrata in vigore della Costituzione, l'orientamento unanime della giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul divieto di automaticità della perdita della cittadinanza, nonché l'evoluzione legislativa in materia, hanno chiaramente un impatto fondamentale sulla interpretazione anche delle norme abrogate, i cui effetti si producono su posizioni giuridiche attuali e perduranti nel tempo. Anche rispetto a queste norme abrogate (art. 11 c.c. 1865) che producono effetti perduranti nel tempo deve essere adottato il metodo della interpretazione costituzionalmente orientata, come anche ricorda giustamente la sentenza della Corte romana in commento.

Oggi, quindi, alla luce dell'evoluzione normativa (sia a livello costituzionale che di legge ordinaria) e dell'attuale orientamento della giurisprudenza nella materia in esame, ammettere la possibilità di realizzare la rinuncia alla cittadinanza italiana solo in presenza di una dichiarazione espressa, volontaria e consapevole, costituisce un percorso costituzionalmente obbligato e ci impone di adottare il metodo dell'interpretazione costituzionalizzante di tutte le leggi in materia di cittadinanza, comprese quelle precostituzionali (c.c. 1865 e legge n. 555 del 1912). In base a tali premesse, è giocoforza considerare che anche in relazione a quelle perdite di cittadinanza (verificatesi sotto l'imperio del codice del 1865, ma i cui effetti permangono e perdurano attualmente), deve essere sempre e comunque rinvenibile un atto consapevole e volontario da parte del titolare dello *status* (anche se defunto). In altre parole, è sempre necessario individuare una rinuncia spontanea alla cittadinanza, manifestata attraverso una dichiarazione espressa e chiara da parte dell'interessato, al fine di poter dichiarare la perdita di detto *status*, anche nei confronti di soggetti già deceduti.

#### 8. Le questioni processuali sollevate dalla sentenza in commento: l'onere della prova.

La sentenza della Corte romana in commento ci offre anche lo spunto per effettuare alcune riflessioni in merito a questioni classiche del processo civile, quali la regola dell'onere della prova e il ragionamento presuntivo del giudice.

---

<sup>110</sup> Conclude la Suprema Corte che: “Non può pertanto condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, accertato che la S., dopo essersi trasferita nel 1951 in Australia, aveva chiesto nel 1957 la cittadinanza di quello Stato, ha ritenuto che, in quanto spontanea e non imposta da eventi straordinari, tale iniziativa comportasse l'automatica rinuncia alla cittadinanza italiana, ricollegabile alla sua libera scelta e volontà di diventare nuova cittadina dello Stato dove era emigrata. Tale rinuncia, non imposta dalla legislazione australiana all'epoca vigente (Nationality and Citizenship Act 1948), la quale non impediva allo straniero naturalizzato di conservare la cittadinanza dello Stato di origine, limitandosi ad imporgli la prestazione di un giuramento di fedeltà (art. 16) e prevedendo la perdita della cittadinanza soltanto nell'ipotesi inversa di acquisto di un'altra cittadinanza da parte di un australiano (art. 17), non era in alcun modo desumibile dalla mera proposizione dell'istanza di naturalizzazione, ma avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica allegazione e prova, in mancanza della quale doveva escludersi che l'accoglimento della predetta istanza comportasse il venir meno della cittadinanza italiana”.



Rispetto alla regola dell'onere della prova, è noto che la “determinazione dei fatti da provare deve muovere necessariamente dalla individuazione ed interpretazione della norma, della fattispecie legale astratta sotto cui sussumere il diritto fatto valere in giudizio dall'attore” e, in tal modo, determinare quali sono, da un lato, i fatti costitutivi (allegati in giudizio dall'attore) e, dall'altro lato, quali sono i fatti impeditivi, modificati ed estintivi allegati in giudizio dal convenuto<sup>111</sup>.

Come già indicato precedentemente, nel caso in esame, la ricostruzione legale della fattispecie – oggetto della sentenza in commento – pare essere alquanto semplice: l'acquisto della cittadinanza (per discendenza, nascita, naturalizzazione) è un fatto costitutivo, il cui onere della prova incombe su colui che chiede il riconoscimento di detto *status*; mentre la perdita della cittadinanza (evento necessariamente e logicamente successivo al suo acquisto) è un fatto estintivo, il cui onere della prova grava su colui che si oppone al riconoscimento di tale *status*<sup>112</sup>.

Sul punto, la giurisprudenza (anche più risalente) è sempre stata ferma nel riconoscere che colui, il quale ha interesse a far valere la perdita della cittadinanza italiana, deve provare l'accadimento di tale evento estintivo e, in particolare, l'acquisto volontario di una cittadinanza straniera<sup>113</sup>. In questo senso, più recentemente, si è espressa la Suprema Corte, nella più volte ricordata sentenza n. 4466 del 2009, secondo cui della rinuncia alla cittadinanza “deve dare la prova in questa sede [giurisdizionale] chi si oppone alla ricognizione del diritto”.

È noto, altresì, che la regola sull'onere della prova costituisce un criterio di giudizio per il giudice, sul quale incombe il dovere decisorio e che deve decidere la controversia e deve considerare come inesistente quel fatto non (sufficientemente) provato, salva, comunque, la possibilità di utilizzare i suoi poteri istruttori officiosi<sup>114</sup>.

Ciò detto, non è senza interesse ricordare che, dal punto di vista strettamente processuale, un fatto non provato dalla parte viene considerato come un fatto inesistente, nel senso che, qualora non si sia raggiunto “alto grado di credibilità razionale” sull'accadimento di un certo fatto, il giudice è obbligato a considerarlo come inesistente<sup>115</sup>. Pertanto, in

<sup>111</sup> A. Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2012, p. 405-406.

<sup>112</sup> L'art. 2697 c.c. è chiaro nel ripartire l'onere della prova nel modo seguente: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Tale regola è di larga diffusione nel panorama comparatistico, si ricordano: l'art. 9 del c.p.c. francese, secondo cui: “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”; l'art. 1353 del c.c. francese: “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”; il codice civile svizzero, al suo § 8, dispone che: “ove la legge non disponga altrimenti, chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornire la prova”; l'art. 337 del c.p.c. brasiliano stabilisce che: “O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Ricorda uno dei più autorevoli processualisti brasiliani che l'onere è un “encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo” (C. R. Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, 8° ed., San Paolo, 2018, vol. III, cit., p. 77).

<sup>113</sup> Come riferisce R. Clerici, op. cit., p. 50, alla quale si rinvia anche per la giurisprudenza citata in nota.

<sup>114</sup> Sui poteri istruttori del giudice, si veda un'ampia disamina in P. Licci, *I limiti del potere istruttorio del giudice del lavoro*, 2020, Pacini editore, *passim*.

Inteso quale regola di giudizio, il cui destinatario è il giudice, l'onere della prova assume un connotato oggettivo. La dottrina ha sottolineato l'esistenza di un aspetto soggettivo dell'onere della prova. Si rinvia a: S. Patti, *Le prove*, Milano, 2015, p. 92; J. C. Barbosa Moreira, *Julgamento e ônus da prova*, in *Temas de direito processual civil – segunda série*, San Paolo, 1988, p. 74 ss.; F. L. Yarshell, *Antecipação da prova sem o requisito de urgência*, San Paolo, 2009, p. 67.

<sup>115</sup> Si tratta di un principio classico del processo civile. Nell'ambito del panorama comparatistico, si ricordano: l'art. 414 del c.p.c. portoghese, secondo cui: “A dúvida sobre a realidade de um facto e sobre a repartição do ônus da prova resolve-se contra a parte a



mancanza del richiamato “alto grado di credibilità razionale” sull’effettivo verificarsi di un fatto rilevante per il processo, soccombe la parte onerata a provare tale fatto<sup>116</sup>. In particolare, la regola in discorso distribuisce tra le parti “le conseguenze negative della mancata prova dei fatti”, in base alla seguente modalità: “soccombe l’attore se manca la prova del fatto costitutivo; soccombe il convenuto se il fatto costitutivo è provato ma non è provato il fatto estintivo, impeditivo o modificativo allegato dallo stesso convenuto”<sup>117</sup>. La ripartizione dei fatti da provare si basa, altresì, sulla corretta premessa, secondo cui la parte che riceverà un vantaggio dal fatto provato ha interesse e, pertanto, si deve sforzare nel ricercare le fonti di tali prove. La regola sull’onere della prova comporta, quindi, una distribuzione dei rischi tra le parti del processo, nella misura in cui la parte onerata alla prova di un fatto dovrà sopportare le conseguenze sfavorevoli derivanti dalla mancata dimostrazione di tale fatto<sup>118</sup>. Per tale motivo, i francesi parlano di “*risque de la preuve*”.

Ai fini del nostro commento, è opportuno anche ricordare l’insegnamento secondo cui, in base alla regola dell’onere della prova, “colui che afferma un fatto deve fornire la prova del fatto che invoca, mentre non è tenuto a provare la inesistenza delle c.d. condizioni negative, cioè dei fatti idonei ad impedire la nascita ed il perdurare del diritto vantato”<sup>119</sup>. La Suprema Corte afferma, infatti, che “i fatti negativi (...) non possono formare oggetto di prova”<sup>120</sup>. Sul punto, viene generalmente ricordato il brocardo *negativa non sunt probanda*, in base al quale vengono limitate le c.d. “proposizioni negative indefinite”<sup>121</sup>. In questa direzione, si aggiunge che prevedere un onere di provare un fatto negativo costituirebbe, tra l’altro, “una minaccia per la sicurezza dell’individuo”<sup>122</sup> e che, pertanto, ogni inversione di una prova negativa indeterminata provoca una “predeterminazione della soccombenza” e richiede grande cautela da parte del legislatore e, a maggior ragione, da parte del giudice<sup>123</sup>. Dal canto suo, la giurisprudenza afferma, chiaramente, che: “Non è possibile

---

*quem o facto aproveita*”; in Spagna l’art. 217 della Ley de Enjuiciamiento civil, rubricato “*Carga de la prueba*”, stabilisce chiaramente che: “1. Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimarà las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretension”; in Francia, l’orientamento della giurisprudenza, secondo cui: “*l’incertitude et le doute subsistent à la suite de la production d’une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de la preuve*” (Corte de cassação, chambre social, 31 de janeiro de 1962, in *Bull. civ.*, IV, n° 105; Corte de cassação, chambre civil 1<sup>re</sup>, 1 de outubro de 1986, in *JCP*, 1986, IV, 318).

<sup>116</sup> Sul punto, si vedano, tra i tanti: M. Taruffo, *Onere della prova*, in *Digesto discipline privatistiche, sezione civile*, XIII, Torino: Utet, 1995, p. 65 ss.; Id., *L’onere come figura processuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, p. 425 ss.; ID., *Onere della prova [dir. proc. civ.]*, in *Treccani diritto online*, 2017; Id., *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Bari, 2009; C. Mandrioli – A. Carratta, *Diritto processuale civile*, vol. II, Torino, 2019, p. 178; G. Verde, *L’onere della prova nel processo civile*, Napoli, 1974; L. P. Comoglio, *Le prove civili*, 3° ed., Torino, 2010, p. 293 ss.

<sup>117</sup> Così, molto chiaramente, M. Taruffo, *Onere della prova [dir. proc. civ.]*, cit., § 4.

<sup>118</sup> L.P. Comoglio, op. cit., p. 253, secondo cui “chi ha l’interesse e la convenienza della prova e, quindi, ha l’onere di provare i fatti giuridici a sé favorevoli si accolla anche il correlato rischio della loro mancata prova”; S. Patti, op. cit., p. 81.

I. <sup>119</sup> S. PATTI, OP. CIT., P. 4. SECONDO LA CASS., SEZ. UN., 5 AGOSTO 2016, N. 16598, “LA VIOLAZIONE DELL’ART. 2697 C.C. SI CONFIGURA SE IL GIUDICE DI MERITO APPLICA LA REGOLA DI GIUDIZIO FONDATA SULL’ONERE DELLA PROVA IN MODO ERRONEO, CIOÈ ATTRIBUENDO L’ONUS PROBANDI A UNA PARTE DIVERSA DA QUELLA CHE NE ERA ONERATA SECONDO LE REGOLE DI SCOMPOSIZIONE DELLA FATTISPECIE BASATE SULLA DIFFERENZA FRA FATTI COSTITUIVI ED ECCEZIONI”.

<sup>120</sup> Cass., 15 marzo 2006, n. 5684.

<sup>121</sup> S. Patti, op. cit., p. 4.

<sup>122</sup> S. Patti, *Delle Prove*, Bologna, 2015, p. 81, il quale aggiunge che “tale visione risulta concordante con quella che spiega il principio fondamentale secondo cui chi afferma qualcosa deve provarne il fondamento dato che pretende di apportare una modifica all’ordine esistente, mentre il favore della legge va sempre alle situazioni acquisite”.

<sup>123</sup> M. Taruffo, *Presunzioni, inversioni, prova del fatto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1992, p. 748 ss.



fornire la prova [di ‘non fatti’], poiché non è possibile dare la dimostrazione di un non accadimento”<sup>124</sup>. Altre pronunce confermano l’impossibilità di dare “materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto”<sup>125</sup>.

In sintesi, per dirla con Proto Pisani: “Il significato dell’onere della prova è (oltre a porre una regola formale di giudizio tramite la quale dire al giudice come comportarsi quando al termine del processo risulti incerto un fatto rilevante) l’evitare di aggravare oltre misura la posizione dell’attore e consentirgli di ottenere l’accertamento dell’esistenza del diritto azionato sulla base della prova di solo alcuni dei molti fatti rilevanti a livello di fattispecie legale astratta: la prova dei fatti costitutivi”<sup>126</sup>.

Per completezza, giova rilevare che, in alcune specifiche ipotesi (soprattutto in materia di responsabilità contrattuale e extracontrattuale e nelle controversie di lavoro), la giurisprudenza giunge a modificare o invertire l’onere probatorio a favore di una delle parti, adottando una tecnica simile a quella delle presunzioni *iuris tantum*, generalmente definito come metodo delle “presunzioni giurisprudenziali”. Tuttavia, con la descritta e discutibile tecnica, la giurisprudenza finisce per incidere sulla stessa struttura della fattispecie sostanziale, violare lo stesso art. 2697 c.c. e creare indebitamente “nuove norme giuridiche”<sup>127</sup>. Inoltre, il giudice invertendo – di sua propria iniziativa – la ripartizione legale quanto ai fatti da provare potrebbe favorire una delle parti in lite, la quale, in fin dei conti, viene sollevata dal suo onere probatorio. Per tale motivo, la dottrina sottolinea come l’inversione giurisprudenziale dell’onere della prova non solo è metodo contrario all’art. 2697 c.c., non solo genera “seri rischi di incertezza e di aleatorietà”, ma, soprattutto, mal si concilia con le caratteristiche costituzionali di imparzialità e terzietà del giudice (art. 111 Cost.)<sup>128</sup>, “esponendo” quest’ultimo a “tentazioni ‘manipolative’ e ‘discriminatorie’ *praeter legem*, le quali sono certamente incompatibili con il suo dovere istituzionale di imparzialità e di equidistanza”<sup>129</sup>. È, infatti, evidente che quando il giudice inverte l’onere della prova, rispetto a quanto previsto dalla legge, giunge a favorire una delle parti del giudizio, ciò che – se non adeguatamente motivato – potrebbe sollevare dubbi sulla sua terzietà e imparzialità dello stesso giudicante, il quale non solo deve essere imparziale, ma anche apparire totalmente imparziale<sup>130</sup>.

Ad ogni modo, risulta evidente che le descritte, e già di per sé criticabili, inversioni giurisprudenziali dell’onere della prova sono, a maggior ragione, inammissibili quando tale inversione riguarda una c.d. prova diabolica, ossia attiene ad un fatto rispetto alle quali entrambe le parti si trovano nella difficoltà o impossibilità di provarlo<sup>131</sup>. Ciò per una ragione

<sup>124</sup> Così Cass., 20 maggio 1993, n. 5744.

<sup>125</sup> Così, tra le altre, Cass., 20 dicembre 2016, n. 26397.

<sup>126</sup> Proto Pisani, op. cit., p. 487, il quale aggiunge che sotto tale aspetto, “l’onere della prova opera una vera e propria semplificazione della fattispecie consentendo che il giudice possa conoscere dei diritti sulla base della allegazione e della prova dei soli fatti costitutivi”.

<sup>127</sup> S. Patti, *Le prove*, cit., p. 183 e p. 775.

<sup>128</sup> Forti critiche alle inversioni giurisprudenziali dell’onere della prova sono formulate da M. Taruffo, *Onere della prova (dir. proc. civ.)*, cit.; ID., *Onere della prova*, cit., § 14°. Analoghe critiche sono espresse dalla dottrina straniera, tra cui: E. Verges, G. Vial, O. Leclerc, *Droit de la preuve*, Parigi, 2015, p. 199; M. Arruda Alvim, *Manual de direito processual civil*, 17° ed., San Paolo, 2017, p. 860.

<sup>129</sup> Così L.P. Comoglio, *Le prove civili*, cit., p. 323.

<sup>130</sup> Si veda M. Fabiani, *Garanzia di terzietà e imparzialità del giudice ed efficienza del processo*, in <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/saggi/95/M.%20Fabiani.pdf>

<sup>131</sup> In questo senso, si veda soprattutto la dottrina straniera, che formula osservazioni valedoli anche per il nostro ordinamento. Si rinvia a: H. Theodoro Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. I, Rio de Janeiro, 2015, p. 895, secondo cui: “*se a dificuldade ou impossibilidade [da prova] atinge igualmente a ambas as partes, sua superação não poderá ser buscada pela técnica da distribuição dinâmica do ônus da prova*”. Nello stesso senso, si veda J. Peyrano, *Informe sobre la doctrina de las cargas probatorias dinámicas*, in *Revista de Processo*, n. 217, mar. 2013, p. 205 ss.; P. Costa e Silva, N. Trigo dos Nunes, *A prova difícil: da probatio levior à inversão do ônus da prova*, in *Revista de Processo*, n. 222, ago. 2013, p. 149 ss.



molto semplice: se il giudice potesse imporre – di sua propria iniziativa – ad una delle parti l’onere di fornire una prova diabolica (invertendo la regola di ripartizione di tale onere previsto dalla legge), giungerebbe, di fatto, a decidere a priori quale sarà la parte soccombente nel processo<sup>132</sup>.

Conclusivamente, dalle osservazioni precedentemente svolte, si evince che se non si raggiunge il livello probatorio richiesto ai fini dell’emanazione di una decisione “giusta” (ossia una “evidente verosimiglianza del fatto” ed un “alto grado di credibilità razionale del discorso del giudice”), è giocoforza applicare la regola sull’onere della prova rispetto ai fatti non sufficientemente provati, dal momento in cui tale regola “esprime una volontà legislativa di divisione del rischio nella società”<sup>133</sup>. Quindi, il giudice viola la regola di giudizio fondata sull’onere della prova, qualora ponga “a fondamento della sua decisione un fatto senza che sia stata raggiunta la soglia, il grado, lo standard di convincimento richiesti dall’ordinamento per poter ritenere un determinato fatto pienamente provato”<sup>134</sup>. Tali considerazioni risultano ancora più appropriate e pregnanti nei casi in cui il giudice procedere a dichiarare delle perdite di uno stato di cittadinanza, che è una qualità essenziale per la persona.

### 8.1. (Segue): Le presunzioni.

Prima di affrontare l’istituto delle presunzioni, in via preliminare, giova ricordare che, oltre “a rispondere a criteri di logicità, il discorso del giudice sui fatti di causa deve rispettare il criterio della razionalità del giudice e, quindi, essere

---

Infatti, in quegli ordinamenti (come il Brasile), in cui la legge conferisce al giudice il potere di invertire l’onere della prova tra le parti, questo metodo viene escluso per le prove di difficile realizzazione. Si veda, l’art. 373 c.p.c., ai sensi del quale: “§ 1º *Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil*”. Nostra traduzione libera: “§ 1. Nei casi previsti dalla legge o di fronte alle peculiarità del caso relative all’impossibilità o all’eccessiva difficoltà di soddisfare l’onere previsto dal capoverso o relative alla maggiore facilità di ottenere la prova del fatto contrario, il giudice può ripartire l’onere della prova in modo diverso, a condizione che lo faccia con decisione motivata, nel qual caso deve dare alla parte la possibilità di assolvere l’onere ad essa attribuito. § 2. La decisione di cui al § 1 del presente articolo non può creare una situazione in cui la soddisfazione dell’onere per la parte sia impossibile o eccessivamente difficile”.

Ad ogni modo, in Italia, in assenza di una norma espressa quanto alla possibilità di effettuare inversioni giudiziali dell’onere della prova, il giudice italiano ci pare privo di tale potere.

<sup>132</sup> Per queste considerazioni, si veda: H. Theodoro Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, cit., p. 895.

<sup>133</sup> R. Poli, *Gli standard di prova in Italia*, in *Giur. it.*, 2018, p. 2517 ss., spec. p. 2530. Sulle massime di esperienza, si rinvia al classico lavoro di G.R. Pistolese, *La prova civile per presunzioni e le massime di esperienza*, Padova, 1935, p. 9 ss.

<sup>134</sup> R. Poli, *Il ragionamento probatorio (funzione, struttura, esiti, sindacabilità)*, cit., p. 1079 ss., secondo cui “la Corte di cassazione, anche di recente, ha precisato i rapporti tra la regola di decisione fondata sull’onere della prova di cui all’art. 2967 c.c., quella secondo cui il giudice deve decidere *iuxta probata partium*, di cui all’art. 115 c.p.c., e quella del libero convincimento nella valutazione delle prove libere, riconducibile all’art. 116 c.p.c.: la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’*onus probandi* a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni”.



“*linguisticamente corretto, completo, rappresentativo, attendibile, plausibile, coerente e congruo*”<sup>135</sup>. Senza tali elementi, non siamo in presenza di un discorso razionalmente credibile e, conseguentemente, non siamo dinanzi ad una decisione giusta. Infatti, “in un moderno stato di diritto, deve essere accolta la concezione razionale della prova e che, in generale, il discorso del giudice sopra i fatti deve essere razionale, affinché questo sia controllabile, sempre sul piano della razionalità, e si possano evitare, di conseguenza, derive soggettivistiche o, peggio, veri e propri arbitri del giudice, in contrasto con i principi anche costituzionali del giusto processo”<sup>136</sup>.

Ciò detto, la legge definisce le presunzioni come le conseguenze tratte da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato (art. 2727 c.c.), che vengono distinte in: presunzioni legali assolute e presunzioni legali relative (previste dal legislatore); presunzioni semplici (tratte dal giudice), anche chiamate presunzioni di fatto<sup>137</sup>. Dati i limiti di questo scritto, è possibile ricordare solo alcuni aspetti essenziali delle presunzioni semplici, ossia di quelle che “non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti” (art. 2729 c.c.). Come è risaputo, le presunzioni semplici rientrano nelle prove per induzione<sup>138</sup> e consistono in un ragionamento inferenziale del giudice, in quanto “costituiscono le premesse logiche della decisione e hanno valore soltanto per il caso deciso”<sup>139</sup>. In particolare, il giudice, dopo aver acquisito la conoscenza o la prova di un fatto secondario o semplice (fatto noto), risale – attraverso un ragionamento di tipo induttivo – all’esistenza o inesistenza del fatto principale (fatto ignoto), il quale è rilevante per la definizione del giudizio, essendo un elemento della fattispecie astratta. In pratica, la struttura del ragionamento induttivo si articola nel seguente schema logico essenziale: viene individuato un fatto noto A (la premessa dell’inferenza), il quale – in base all’applicazione di un criterio logico (fondato su di una massima di esperienza) – permette di considerare (induttivamente) vero o falso il fatto principale B (allegato da una delle parti, quale elemento rilevante per la fattispecie astratta)<sup>140</sup>. Quindi, con il ragionamento presuntivo, si perviene a tale risultato: una volta dimostrati alcuni fatti, si può logicamente considerare provati dei fatti diversi<sup>141</sup>.

Data la delicatezza del ragionamento presuntivo, la legge dispone che i fatti secondari noti (che l’art. 2729 c.c. chiama “indizi” e dai quali si risale al fatto principale ignorato) devono possedere le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza<sup>142</sup>.

---

<sup>135</sup> Così R. Poli, *Logica del giudizio di fatto, standard di prova e controllo in Cassazione, in Lo statuto del giudice e l'accertamento dei fatti*, in *Atti del XXXII Convegno nazionale dell'Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile*, Bologna, 2020, p. 373 ss., spec. p. 398 ss., “in un moderno stato di diritto, deve essere accolta la concezione razionale della prova e che, in generale, il discorso del giudice sopra i fatti deve essere razionale, affinché questo sia controllabile, sempre sul piano della razionalità, e si possano evitare, di conseguenza, derive soggettivistiche o, peggio, veri e propri arbitri del giudice, in contrasto con i principi anche costituzionali del giusto processo”. Si rinvia, anche a A. Carratta, *Il diritto come discorso e la funzione dimostrativa della prova. A proposito del libro di Aurelio Gentili*, in *D&Q*, n. 14/2014, p. 169, il quale parla “della imprescindibilità dell’“argomentazione” in qualsiasi sistema probatorio.

<sup>136</sup> Ancora R. Poli, *Logica del giudizio di fatto, standard di prova e controllo in Cassazione, in Lo statuto del giudice e l'accertamento dei fatti*, in *Atti del XXXII Convegno nazionale dell'Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile*, Bologna, 2020, p. 373 ss., spec. p. 398 ss.

<sup>137</sup> M. Taruffo, *Presunzioni (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1991; Id., *Presunzioni, inversioni, prova del fatto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1992, p. 736 ss.

<sup>138</sup> Così C. Gamba, *Presunzioni [dir. proc. civ.]*, in *Treccani diritto online*, 2016.

<sup>139</sup> S. Patti, *Le prove*, cit., p. 774.

<sup>140</sup> S. Patti, *Le prove*, cit., p. 772.

<sup>141</sup> Ancora S. Patti, *Le prove*, cit., p. 796.

<sup>142</sup> Nonostante la lettera dell’art. 2729 c.c., è evidente che sono gli indizi (e non il ragionamento presuntivo) che devono essere “gravi, precisi e concordanti”.



A questo proposito, secondo il criterio previsto dal richiamato art. 2729 c.c.: le presunzioni devono condurre a risultati con “rilevante grado di attendibilità” (requisito della gravità). Inoltre, gli elementi indiziari devono portare il giudice a conclusioni univoche<sup>143</sup>, nel senso che non devono lasciar “spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti (requisito della precisione)<sup>144</sup>. Quanto alla concordanza, è stato da tempo chiarito che non servono una pluralità di indizi, essendo sufficiente anche un solo indizio, purché presenti le caratteristiche descritte dalla norma<sup>145</sup>.

Da sottolineare che, alla base del ragionamento presuntivo del giudice, si pongono le c.d. massime d’esperienza, “qualificate (come nel caso delle leggi scientifiche) o non qualificate (come nel caso delle generalizzazioni tratte dall’esperienza comune o dal buon senso comune)”<sup>146</sup>. In particolare, le massime d’esperienza sono quelle “leggi che si ritraggono dall’*id quod plerumque accidit*, si tratta di “generalizzazioni empiriche tratte con procedimento induttivo dall’esperienza comune, indipendenti dal caso presente, che forniscono al giudice informazioni su ciò che normalmente accade secondo un diffuso consenso nella cultura media e nel contesto spazio-temporale della decisione”<sup>147</sup>. È risaputo che il giudice deve utilizzare le massime di esperienza con “grande prudenza e cautela”<sup>148</sup>. Risulta evidente che l’individuazione della giusta ed appropriata massima di esperienza è essenziale per valutare la correttezza dell’inferenza utilizzata, nonché per poter giungere ad una “conclusione affermata con un alto grado di credibilità

---

<sup>143</sup> S. Patti, *Le prove*, cit., p. 817; C. Gamba, op. cit., § 5, la quale ricorda che la presunzione non possiede il carattere della precisione “quando è equivoca”.

<sup>144</sup> In particolare, in materia di presunzioni semplici, la Suprema Corte (Cass., 24 gennaio 2018, n. 1785) ha ricordato che: «la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche *lex artis*), che esprime nient’altro [...] che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B (non è condivisibile, invece, l’idea che vorrebbe sotteso alla gravità che l’inferenza presuntiva sia “certa”). La precisione esprime l’idea che l’inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti. La concordanza esprime [...] un requisito del ragionamento presuntivo (cioè di una applicazione “non falsa” dell’art. 2729 c.c.), che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori considerati, volendo esprimere l’idea che, in tanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi». Nello stesso senso, si vedano anche Cass., 21 gennaio 2020, n. 1163, cit.; Cass., 6 febbraio 2019, n. 3513. Tutte decisioni ricordate da R. Poli, *Logica del giudizio di fatto, standard di prova e controllo in Cassazione*, cit., p. 460.

<sup>145</sup> In questo senso, tra i tanti, si rinvia a C. Gamba, op. cit., § 5.

<sup>146</sup> Così R. Poli, *Gli standard di prova in Italia*, in *Giur. It.*, 2018, p. 2517 ss., spec. p. 2529. Sulle massime di esperienza, si rinvia al classico lavoro di G.R. Pistolese, *La prova civile per presunzioni e le massime di esperienza*, Padova, 1935, p. 9 ss. Sulla natura delle massime di esperienza, si veda anche F. Carnelutti, *Massime di esperienza e fatti notori*, in *Riv. dir. proc.*, 1959, p. 639 ss.

<sup>147</sup> R. Poli, *Il ragionamento probatorio (funzione, struttura, esiti, sindacabilità)*, cit., p. 1079 ss.

<sup>148</sup> R. Poli, *Gli standard di prova in Italia*, cit., p. 2530.

Ad ogni modo, è ammesso il sindacato, in sede di giudizio di legittimità, sul “cattivo uso delle leggi fondate sull’esperienza, di natura scientifica o derivanti dal senso comune”, il quale “non solo è consentito alla Suprema Corte, ma da questa è *dovuto* alla parte soccombente che lo abbia richiesto, quale aspetto non riducibile del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito (ex artt. 3, 24 e 111 Cost.) (R. Poli, *Il ragionamento probatorio (funzione, struttura, esiti, sindacabilità)*, cit., p. 1079 ss.; Id., *Logica del giudizio di fatto, standard di prova e controllo in Cassazione*, cit., p. 460). Sul punto, Cass. 5 luglio 2017, n. 16502, è chiara nell’affermare che: “se violata è la regola più specifica della necessaria gravità, precisione e concordanza degli elementi da porre a base della presunzione, allora potrà essere verificata pure la concreta valutazione che di quei requisiti è stata operata dal giudice del merito”; considerazioni analoghe, si rinvengono già Cass. sez. un., 07/04/2014, n. 8054. Di recente, ammettono in sede di legittimità il controllo di logicità del ragionamento del giudice anche Cass., 18 giugno 2018, n. 16094, e Cass., 12 giugno 2018, n. 15260.



razionale”<sup>149</sup>.

Come indicato, gli elementi indiziari, prescelti dal giudice, devono essere “dotati dei requisiti legali della *gravità*, *precisione* e *concordanza*, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici”<sup>150</sup>, al fine di evitare “abusi” o “fraitendimenti” da parte del giudice<sup>151</sup>. A maggior ragione, quando il ragionamento presuntivo deve applicarsi a questioni inerenti allo *status* delle persone, gli elementi della cautela, della prudenza, dell’acortezza, della gravità, della precisione e della concordanza (che guidano il ragionamento logico-razionale del giudice) devono essere valutati con estremo rigore e attenzione da parte dell’organo giudicante.

Tale aspetto non era sfuggito alla dottrina – formatasi sotto l’impero del codice civile del 1865 e della legge n. 555 del 1912 – la quale aveva fatto notare che non poteva essere dichiarata la perdita della cittadinanza “per pura presunzione se pur fondata su fatti abbastanza dimostrativi quale l’indefinita residenza all’estero. Per quanto a lungo protratta e quand’anche l’espatriato non conservi più alcun rapporto col suo paese; tuttavia, questa da sola non basta a perdere la qualità di cittadino che si trasmette anche ai discendenti”<sup>152</sup>. Tra l’altro, come già indicato all’inizio di questo scritto, gli studiosi consideravano la decadenza dalla cittadinanza una “materia odiosa ed eccezionale”<sup>153</sup>, che non può lasciar margini ad incertezze e arbitrio e per la cui applicazione si richiedeva (e si richiede, a maggior ragione, tuttora)

---

<sup>149</sup> Così R. Poli, *Gli standard di prova in Italia*, cit., p. 2517 ss., spec. p. 2529; Id., *Il ragionamento probatorio (funzione, struttura, esiti, sindacabilità)*, in *Estudos em Homenagem a Ada Pellegrini Grinover e José Carlos Barbosa Moreira*, San Paolo Brasile, 2020, p. 1079 ss.), il quale ci ricorda lo svolgimento del ragionamento presuntivo: “L’attribuzione di significato agli elementi di prova (indizi) avviene attraverso l’applicazione delle regole di organizzazione e funzionamento del mondo, vale a dire le c.d. massime d’esperienza, comune o scientifica. Queste regole ci dicono quando, in presenza di determinati fatti (ad es. dei fatti Y, J e K), provati o comunque certi nel processo, si può ritenere provato il fatto X, ignoto ed oggetto di prova. Queste regole possono essere schematicamente classificate in ordine decrescente secondo la “forza” di associazione tra il fatto noto (o i fatti noti) e il fatto ignoto: i) anzitutto vi sono le c.d. leggi universali di copertura, in presenza delle quali si può affermare una associazione tra fatti – anche, ove occorra in chiave causale –, “certa” o “quasi certa”, nel senso che, in presenza del (o provata la verità dell’enunciato relativo al) fatto Y è praticamente certa anche la esistenza del (la verità dell’enunciato relativo al) fatto X. Nel caso di utilizzabilità di una legge universale di copertura, il giudice può applicare il c.d. metodo nomologico-deduttivo, perché, data una certa premessa minore (il fatto noto) ed applicata la legge universale di copertura quale premessa maggiore del ragionamento, egli può dedurre, come detto, una conseguenza “certa” o “quasi certa” (in ordine alla esistenza/verità del fatto da provare); e ciò perché la “legge di copertura è – almeno in linea di principio – generale, e quindi include il caso particolare che è oggetto di considerazione””. Le stesse considerazioni sono state pubblicate in R. Poli, *Logica del giudizio di fatto, standard di prova e controllo in Cassazione*, in *Lo statuto del giudice e l’accertamento dei fatti*, in *Atti del XXXII Convegno nazionale dell’Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile*, Bologna, 2020, p. 373 ss.

<sup>150</sup> R. Poli, *Il ragionamento probatorio (funzione, struttura, esiti, sindacabilità)*, cit., p. 1121, il quale cita Cass. civ., 5 febbraio 2014, n. 2632; Cass., 14 novembre 2006 n. 24211; Cass., 16 novembre 2005 n. 23079; Cass., 27 novembre 2000, n. 15266.

<sup>151</sup> Così C. Gamba, op. cit., § 5.

<sup>152</sup> In questo senso, si veda S. Gemma, op. cit., p. 55, il quale faceva notare che dal semplice svolgimento della propria vita in un determinato territorio, non si poteva dedurre una volontà neppur presunta dell’individuo quanto accettazione della sua naturalizzazione. Gli studiosi dell’epoca avevano già intuito che “l’ignoranza della legge locale da parte dello straniero e la ristrettezza del tempo non permette di fondare seriamente siffatta presunzione neppur sulla mancata dichiarazione negativa richiesta dalla legge brasiliana” (ancora S. Gemma, op. cit., p. 56, nota 2).

<sup>153</sup> Così F.S. Bianchi, *Corso di codice civile italiano*, cit., p. 233.





un'estrema cautela e attenzione da parte del giudice, il quale non poteva godere di una "incondizionata libertà" in "una materia così importante, come quella dell'appartenenza politica delle persone"<sup>154</sup>.

Nella stessa direzione, la ricordata pronuncia della Corte di cassazione del 1907 aveva ritenuto che si potesse giungere a considerare rinunciata tacitamente la cittadinanza italiana solo in presenza della "assoluta certezza che il nazionale, per fatto suo volontario e rivelatore della sua coscienza riflessa", avesse voluto acquisire la cittadinanza straniera e "permutarla" con quella di origine<sup>155</sup>.

#### 9. Considerazioni conclusive sulla sentenza in commento.

Come già indicato all'inizio del presente contributo e dopo aver effettuato la disanima delle questioni oggetto della sentenza in commento, ci vediamo costretti ad esprimere le nostre perplessità rispetto alle conclusioni cui perviene la Corte in tema di perdita della cittadinanza, sia dell'avo italiano che del di lui figlio. Pur partendo da premesse corrette sulla perdita della cittadinanza (configurabile solo in caso di rinuncia consapevole, spontanea e volontaria) e sulla necessità di effettuare un'interpretazione costituzionalizzante delle disposizioni applicabili al caso di specie, pare che la Corte romana arrivi a considerare la sussistenza della perdita dello *status civitatis* con eccessiva larghezza, senza tenere nella giusta considerazione il valore giuridico e l'efficacia dei decreti brasiliani sulla grande naturalizzazione precedentemente citati<sup>156</sup>. Quanto al diritto interno sulla fattispecie estintiva dello *status civitatis* italiano, come già detto, riteniamo che un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme applicabili *ratione temporis* – che, seppur abrogate, promanano i loro effetti su posizioni giuridiche di soggetti viventi – imponga di individuare sempre una manifestazione espressa, dichiarata e consapevole della rinuncia allo *status*. Per quanto riguarda l'applicazione del principio internazionale di effettività della cittadinanza, riteniamo sia preferibile non utilizzarlo come una causa di perdita individuale della cittadinanza italiana, essendo inteso, nel diritto internazionale, come un limite positivo e negativo per gli Stati in materia di concessione e perdita di cittadinanze.

Anche per quanto riguarda gli aspetti prettamente processuali affrontati nel caso di specie, la sentenza della Corte d'appello romana merita alcune riflessioni.

---

<sup>154</sup> Ancora C. Bisocchi, *Acquisto e perdita della nazionalità nella legislazione comparata e nel diritto internazionale*, cit., p. 438.

<sup>155</sup> Così Cass. Napoli, 5 ottobre 1907, cit. Quanto alla Corte d'appello di Potenza, che aveva pronunciato la sentenza impugnata, questa aveva considerato che non era dato desumere l'accettazione della cittadinanza brasiliana (e la correlativa rinuncia tacita alla cittadinanza italiana) in base alla avvenuta e dimostrata iscrizione di un individuo nelle liste elettorali brasiliane, nella misura in cui tale iscrizione sarebbe potuta avvenire in modo forzato. La Corte di cassazione aveva pronunciato l'annullamento della sentenza di merito della Corte d'appello di Potenza, per difetto di motivazione, per non avere questa esaminato "in diritto qual valore potesse avere l'esercizio dell'elettorato nel Brasile in rapporto alla questione della perdita della cittadinanza italiana. Se nella parte finale della sua pronuncia, la Corte potrebbe lasciare aperta la possibilità di utilizzare il ragionamento presuntivo, per dedurre l'esistenza del fatto (principale) della rinuncia alla cittadinanza italiana in base alla prova di un fatto (secondario) noto, in realtà non si rinviene in tale pronuncia nessuna presa di posizione in ordine ai fatti che potrebbero dimostrare la configurabilità di una rinuncia tacita. Infatti, ad una lettura più attenta della citata decisione del 1907, la Cassazione partenopea non prende nessuna posizione sulla modalità dell'iscrizione sulle liste elettorali, né si pronuncia su "qual valore potesse avere l'esercizio dell'elettorato nel Brasile in rapporto alla questione della perdita della cittadinanza italiana". La Suprema Corte considera che la causa, pendente dinanzi alla Corte di Potenza, non era ancora matura per la decisione nel merito e, per tale motivo, pronuncia l'annullamento della sentenza impugnata e dispone il rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli affinché fosse compiuta "quell'istruzione che è mancata e pronunciare secondo legge e coscienza nella controversia di cui trattasi".

<sup>156</sup> Siamo, comunque, consapevoli della difficoltà e della complessità nel dover interpretare norme straniere, soprattutto se emanate a fine XIX° secolo.



Attenendosi a quanto emerge dalla lettura della decisione, i fatti noti sono i seguenti: G.B.R. era cittadino italiano, era emigrato in Brasile verso la “fine del diciannovesimo secolo”, si era sposato con M.B. ed aveva concepito un figlio S.C.R., nato in Brasile nel 1903. Sulla base di tali elementi, la Corte presume che: G.B.R. ha stabilito in quello Stato “il luogo principale, *rectius* unico, della propria vita sociale, lavorativa e familiare”, come dimostrato dal suo matrimonio con una “cittadina brasiliana” e dal fatto di “aver avuto in Brasile il proprio figlio”; da “plurime circostanze” risulterebbe che G.B.R. si sarebbe stabilmente inserito in Brasile; sarebbe “sostanzialmente certo” che, in Brasile, G.B.R. “ha svolto attività lavorativa, in tal modo accettando impiego da un governo estero”; sussisterebbero, altresì, “fatti concludenti ed inequivoci”, secondo cui G.B.R. avrebbe “pienamente accettato i diritti ed i doveri dello Stato di accoglienza, esercitati in quello Stato per molto tempo, oltre che in via continuativa ed ininterrotta”; non risulta “avvenuto” e, comunque non “è ragionevole ritenere sia avvenuto”, il fatto che G.B.R. sia rimasto del tutto “*alieno*” al nuovo consesso sociale, non svolgendo incarichi pubblici, non svolgendo il servizio militare e, comunque, non esercitando i propri diritti politici”. Sulla base di tali “fatti concludenti ed inequivoci”, di “plurime circostanze” e di una sostanziale certezza, la Corte ritiene che sussistano “molteplici e concordanti elementi di convincimento” quanto alla rinuncia consapevole e volontaria alla cittadinanza italiana e che, quindi, sarebbe “del tutto verosimile” la perdita di tale *status*, deducendo che l’emigrante italiano abbia “goduto di tutti i diritti civili e politici riconosciuti dal Brasile”.

In realtà, tale interpretazione dei fatti non sembra essere del tutto condivisibile, non essendo individuabili quegli indizi “gravi, precisi e concordanti” che ci consentono di giungere – con un rilevante grado di attendibilità e certezza – ad una conclusione univoca e precisa quanto alla perdita alla cittadinanza italiana da parte dell’avo italiano G.B.R. e del figlio S.C.R., dei quali, comunque, è certa la mancanza di una dichiarazione espressa di rinuncia al loro *status civitatis* italiano.

In primo luogo, giova rilevare – che stando a quanto indicato nella decisione in commento – risulta che G.B.R. nemmeno si trovava in Brasile tra il 1889 e il 1891, essendo emigrato in quel paese “verso la fine” del XIX° secolo. Sulla base di tale premessa di fatto, verrebbe a mancare, a priori, l’elemento oggettivo (la naturalizzazione straniera) che compone la fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, ai sensi dell’art. 11, n. 2, codice civile 1865. In altre parole, se la presenza di G.B.R. in Brasile nel periodo tra il 1889 e il 1891 era un presupposto indispensabile per essere destinatario di un provvedimento di naturalizzazione coatta e di massa e se (come risulta dalla decisione in commento) l’italiano è arrivato in Brasile solo verso la fine del XIX secolo, pare evidente che egli non ha acquisito la cittadinanza brasiliana, in base alla c.d. “grande naturalizzazione”. Non potendo G.B.R. essere stato destinatario di un provvedimento statale di naturalizzazione – per non essere stato presente sul territorio brasiliano nel periodo tra il 1889 e il 1891 – rimarrebbe priva di qualsiasi effetto la sua volontà (implicita o esplicita) di accettare una cittadinanza straniera, non potendosi accettare uno *status* straniero senza un previo provvedimento statale di concessione di tale stato. In pratica, senza l’effettiva dimostrazione della presenza di G.B.R. in Brasile tra il 1889 e il 1891 viene a cadere la premessa essenziale ed oggettiva ai fini dell’applicazione della disciplina della perdita della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 11, n. 2, c.c. 1865.

In secondo luogo, alla luce delle considerazioni precedentemente esposte, esprimiamo le nostre perplessità quanto alla prospettiva secondo cui dall’inserimento di G.B.R. nella società brasiliana dell’epoca si potrebbe inferire la sua rinuncia tacita (presunta) alla cittadinanza italiana. Parimenti non ci pare condivisibile, l’affermazione secondo cui dovrebbero essere i richiedenti l’accertamento del proprio *status civitatis* italiano a dover fornire la prova negativa dell’assenza del fatto estintivo della perdita della cittadinanza, dimostrando “che il proprio antenato fosse rimasto del tutto ‘*alieno*’ al nuovo consesso sociale, non svolgendo incarichi pubblici, non svolgendo il servizio militare e, comunque, non esercitando i propri diritti politici”. Su tali aspetti, le nostre perplessità sono dupplici dal momento in cui: i) lo stabile inserimento di un individuo in una società straniera non è mai stato considerato dalla legge italiana un caso di perdita della nostra cittadinanza, quindi, anche se risultasse provato che G.B.R. si è inserito “nel nuovo consesso sociale” brasiliano, ciò non sarebbe, di per sé, rilevante ai fini di una sua presunta rinuncia alla cittadinanza italiana; ii) spetta,



infatti, a colui che si oppone al riconoscimento fornire la prova del fatto estintivo della perdita dello *status*, non essendo possibile invertire la ripartizione dell'onere della prova in sede giudiziale, soprattutto relativamente a prove di difficile o impossibile reperimento e realizzazione (c.d. prove diaboliche).

Infine, rispetto all'applicazione delle presunzioni, nella sentenza pare si giunga ad applicare la c.d. *praesumptio de praesumpto*, ossia doppie e triple presunzioni<sup>157</sup>. Dagli unici fatti noti (emigrazione di G.B.R. in Brasile alla fine del XIX secolo, matrimonio con donna brasiliano e concepimento di un figlio) si presume che egli si sia inserito nel consesso sociale in Brasile e che in quel paese abbia lavorato, nonché si presume che abbia goduto dei diritti civili e che abbia esercitato il suo diritto politico di voto. Dal suo presunto inserimento nel consesso sociale e dal presunto esercizio dei diritti civili e politici, si risale ad un altro fatto ignoto, ossia all'accettazione volontaria della cittadinanza brasiliana e, infine, alla presunzione che G.B.R. abbia rinunciato alla propria cittadinanza di origine. La conclusione cui perviene la Corte – sulla base del ragionamento presuntivo descritto nella motivazione della sentenza in commento – non pare presentare quel necessario “alto grado di credibilità razionale”, né pare esserci una conclusione univoca, nella misura in cui G.B.R. potrebbe aver semplicemente vissuto molti anni in Brasile come uno straniero “regolare”, godendo dei suoi diritti civili e svolgendo attività lavorativa (non alle dipendenze del governo brasiliano), senza esercitare anche quei diritti politici e, in generale, tutti quei diritti strettamente connessi con lo *status* di cittadino di un paese.

Tra l'altro, studi storici hanno dimostrato che gli emigranti italiani in Brasile volevano mantenere la loro “italianità”, i loro legami con la madre patria e non rinunciare alla cittadinanza di origine<sup>158</sup>. Si possono, quindi, individuare “massime di esperienza”, che possono essere poste alla base di ragionamenti presuntivi e dimostrare la volontà degli emigranti italiani di non accettare la cittadinanza brasiliana e, quindi, di non voler rinunciare alla propria cittadinanza di origine<sup>159</sup>.

Infine, per ciò che riguarda, il figlio S.C.R. abbiamo già osservato come lo stesso potesse essere titolare di due cittadinanze (anche se nato prima del 1912) e che, per rinunciare a quella italiana, sarebbe necessario rinvenire una dichiarazione espressa in questo senso. Abbiamo ricordato, altresì, come a S.C.R. non si possa, certamente, applicare l'art. 11, n. 3, c.c. 1865, essendo tale norma già stata abrogata dalla legge n. 24 del 1901, al momento della nascita del medesimo S.C.R. nell'anno 1903.

Al termine del presente contributo, rimane l'auspicio che la Corte d'appello romana tenga conto, in futuro, delle nostre osservazioni quanto al riconoscimento dello stato di cittadino italiano, valutando con maggior cautela e rigore la sussistenza di casi di perdita dello stesso.

---

<sup>157</sup> Per una critica *praesumptio de praesumpto* si veda S. Patti, op. cit., p. 819; p. 871. Cass., 20 giugno 2006, n. 14115.

<sup>158</sup> Varie fonti storiche si pongono in questa direzione, si rinvia a <https://www.ucs.br/educs/livro/fontes-diplomaticas-documentos-da-imigracao-italiana-no-rio-grande-do-sul-tomo-i>; <https://www.ucs.br/educs/livro/fontes-diplomaticas-documentos-da-imigracao-italiana-no-rio-grande-do-sul-tomo-ii/>

<sup>159</sup> Si veda il contributo di G. Tintori, op. cit., p. 54.